



(segue)

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04820090006302144 IVA + IRAP 2005  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04820090006302144 IVA + IRAP 2005

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Relativamente all'anno 2005 l'Ufficio di Genova 2 ricalcola ai sensi dell'art.36 bis DPR 600/73 e iscrive a ruolo le differenze in acconto o a saldo non versate IVA-IRAP, oltre sanzioni ed interessi. Successivamente Equitalia notifica la cartella di cui si discute, ammontante a € 69.523,82.

La società presenta ricorso presso la CTP di Genova, lamentando numerosi vizi formali e sostanziali della cartella e ne chiede l'annullamento.

Si costituiscono sia l'Ufficio che il concessionario che insistono per la correttezza del proprio operato, e la CTP si riserva la decisione.

Successivamente, sciolta la riserva, la CTP respinge il ricorso, sul presupposto che il ruolo sia stato correttamente formato e iscritto, che la cartella possieda tutti i requisiti prescritti dalla norma, che i conteggi sono stati operati sulla base dei dati dichiarati dalla società per cui non esistevano difficoltà nella determinazione della debenza, che la società non offre prove in ordine all'esistenza di versamenti diretti delle somme ritenute per contro dall'ufficio non versate.

La società presenta successivamente appello insistendo nelle eccezioni formali disattese dai primi giudici, in particolare in ordine a:

- Vizi di notifica della cartella, che risulta spedita a mezzo raccomandata e non notificata previa redazione di relata.
- Assenza in cartella delle indicazioni prescritte dalla legge in ordine alla possibilità e modalità della proposizione di ricorso.
- Assenza di invito preliminare a fornire chiarimenti mediante apposita comunicazione.
- Carezza di motivazione della cartella e delle indicazioni per comprendere se si tratta di omesso o ritardato versamento;

L'Ufficio si costituisce ed osserva:

>>che controparte non ha mai formulato contestazione in ordine al fatto che le somme richieste sono dovute.

>>nel resto insiste per la conformità a legge del proprio operato e per la regolarità formale della cartella, facendo riferimento a normativa e giurisprudenza di riferimento.

Il Concessionario Equitalia pure insiste nella regolarità del proprio operato con controdeduzioni in data 20.02.2012.

Vengono depositate memorie illustrative.

Si procede in pubblica udienza durante la quale le parti insistono come in atti e in particolare:

La società insiste sulla necessità di notifica, qui effettuata a mezzo posta e quindi da ritenere inesistente, non sanabile ex art. 156 cpc; insiste sul fatto che non è indicata in cartella la possibilità di ricorso nei confronti del concessionario; insiste sulla obbligatorietà della comunicazione preventiva di rilievo di irregolarità, anche perché la cartella sul punto addebiti a pag.3 nulla esplicita.

Il Concessionario insiste sulla regolarità della notifica a mezzo posta; produce giurisprudenza di Cassazione e sottolinea l'applicabilità dell'art. 156 cpc.; quanto alle motivazioni rimanda all'ente impositore.

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2/11

UDIENZA DEL

27/02/2012 ore 09:



(segue)

L'Ufficio evidenzia, quanto a motivazioni, che sono riportate a pag.2 per un semplice fatto di impaginazione, ma sono ben presenti; insiste sul fatto che nell'opporci controparte mai afferma di aver eseguito i versamenti delle debenze conseguenti ai dati dichiarati; riafferma che la comunicazione preventiva nella fattispecie non è necessaria; evidenzia che le indicazioni in cartella sono succinte perché trattasi di calcoli operati sui dati dichiarati, e non c'è alcuna valutazione particolare; evidenzia che la cartella riproduce il ruolo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti, ritiene non fondati i motivi di impugnazione.

>1-- Quanto alla regolarità della notifica a mezzo posta, essa va riconosciuta. Pur in presenza di contrasti dottrinali e talvolta della giurisprudenza di merito, la Commissione non rileva la pretesa inesistenza di notifica giacché non rileva motivo per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità che afferma il principio secondo il quale ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La possibilità della notifica della cartella in plico chiuso, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, è prevista anche per gli ufficiali della riscossione dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (secondo periodo del capoverso). La necessità di redazione di apposita relata di notifica è pertanto esclusa nel caso in esame in cui la notificazione della cartella è avvenuta con l'invio della cartella in plico chiuso con raccomandata a/r. (tra le più recenti, v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24233 del 2011, Sentenza n. 21789 del 2011). Non si vede come possa essere di utile raffronto in questo giudizio l'unica giurisprudenza di Cassazione richiamata da parte privata (Sez. 5, Sentenza n. 24442 del 2008), che è riferita al caso di notifica operata dal messo notificatore e priva di sottoscrizione, caso -questo si evidente di inesistenza della notificazione. Non vertendosi nell'ipotesi di inesistenza, l'eventuale presenza di irregolarità sarebbe comunque superata dalla sanabilità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 CPC che va dunque affermata. (Cass. sez. trib. Sent. 9793/2010, 23879/2010, ord. 12223/2010).

>2-- Quanto alla necessità o meno del fatto che l'iscrizione a ruolo debba essere preceduta da comunicazione preliminare, va osservato che nella fattispecie il contribuente è da ritenere perfettamente a conoscenza della esistenza del debito, giacché esso è originato dall'insufficiente o omesso versamento conseguente alla dichiarazione effettuata dal contribuente stesso; l'Ufficio per contro afferma di aver provveduto all'invio a mezzo raccomandata 22.11.2008, ma comunque la Commissione non ravvisa motivi per discostarsi dal consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui nelle fattispecie come quella in esame la potestà dell'Amministrazione Finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l'imposta non versata dal contribuente così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi non trova ostacolo nella eventuale mancata emissione e/o notificazione dell'invito al versamento delle somme dovute di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, atteso che l'unica funzione dell'avviso predetto è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione, fermo restandone l'obbligo di corresponsione integrale del tributo (e degli interessi sul medesimo, "medio

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2/11

UDIENZA DEL

27/02/2012 ore 09:



(segue)

tempore" maturati) - Cass. n.907/2002, n. 19161/2003, n.8859/2006, e - recentemente- Sez. 5, Ordinanza n. 27535 del 2011).

>3 -- Quanto alla motivazione della cartella, la Commissione ritiene -anche in questo caso conformemente a giurisprudenza costante, v. tra le più recenti Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24233 del 2011 - che quanto alla motivazione dell'atto nella fattispecie va ritenuto, alla luce del disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e del rinvio al modello ministeriale di cartella ivi operato (D.M. 321/1999), pienamente legittima la cartella in questione, che risulta redatta in conformità con tale normativa, perché nel riportare gli elementi e i dati del ruolo reca l'elenco completo delle voci che compongono la pretesa e fornisce, per ciascuna di tali voci, un'adeguata giustificazione del relativo titolo, rispettando così l'obbligo di motivazione. A supporto di tale assunto va rilevato che l'intestazione fa chiaramente riferimento alla liquidazione della dichiarazione della società di persone e alla composizione del totale da pagare; nella sezione "dettaglio degli addebiti" sono chiaramente indicate le singole poste che riproducono il ruolo, reso esecutivo il 5.1.2009; successivamente sono riportati gli estremi identificativi della cartella, il responsabile del procedimento, le conseguenze del pagamento in ritardo e la possibilità di chiedere la rateazione; infine sono riportate tutte le indicazioni utili per la proposizione del ricorso, che hanno evidentemente consentito di promuovere regolarmente il presente giudizio.

Tanto ritenuto e considerato, l'appello del contribuente va rigettato. Quanto alle spese, la effettiva controvertibilità di alcuni aspetti della questione costituisce giusto motivo per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione respinge l'appello del contribuente e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 27 febbraio 2012

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2/11

UDIENZA DEL

27/02/2012 ore 09:

**2. Sentenza 9/6/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Di Mattei, Relatore: Teppati**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – cartella esattoriale – requisiti – mancanza di sottoscrizione – vizi di nullità o inesistenza – non sussistono – art. 25 DPR 29 settembre 1973 n. 602.**

Massima:

*La cartella esattoriale che corrisponde alle caratteristiche richieste dall'art. 25 del DPR 602/73 e che risulti conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze – il quale prevede gli elementi che tali atti devono contenere – non è affetta da invalidità. In particolare, sulla sottoscrizione della cartella va considerato che, trattandosi di un atto amministrativo, la stessa non è necessaria in quanto è sufficiente la sicura identificazione del soggetto emittente dell'atto.*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>DI MATTEI</b>	<b>BERNARDO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>TEPPATI</b>	<b>LODOVICO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MALTESE</b>	<b>PIETRO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 562/10  
spedito il 25/03/2010  
- avverso la sentenza n° 20/12/2010  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE EQUITALIA SESTRI S.P.A.  
**difeso da:**  
CALISI GIOVANNI  
VIA MARAGLIANO 10/6 16100 GENOVA

**proposto dal ricorrente:**

BRUSCHI RITA  
VIA GIOVANNI DAVEGGIO 109 16040 SAN COLOMBANO CERTENOLI GE

**difeso da:**

DOTT. BARTOLI VALERIANO  
VIA GRAMSCI 77 51100 PISTOIA PT

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE EQUITALIA SESTRI S.P.A.  
AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

**proposto dal ricorrente:**

BRUSCHI RITA  
VIA GIOVANNI DAVEGGIO 109 16040 SAN COLOMBANO CERTENOLI GE

**difeso da:**

DOTT. BARTOLI VALERIANO  
VIA GRAMSCI 77 51100 PISTOIA PT

**Atti impugnati:**

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 562/10

UDIENZA DEL

09/11/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

9

PRONUNCIATA IL:

9.11.11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13.2.12

Il Segretario



(segue)

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 562/10

UDIENZA DEL

09/11/2011

ore 09:30

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048 2006 00188035 31 IRPEF 2002  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048 2006 00188035 31 IRPEF 2002

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Appello **RGA N. 562/10** avverso la Sentenza N. **20/12/10** della CTP di Genova, sez. n. 12, depositata il 28/01/2011, proposto da **Bruschi Rita**.

Controparte: **Agenzia delle Entrate Ufficio di Chiavari**.

Oggetto della Sentenza: cartella di pagamento IRPEF anno 2002.

Con la citata sentenza veniva respinto il ricorso e condannata la parte soccombente alla rifusione delle spese che determina in €. 280,00.

#### Fatto:

A seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, relativamente alle dichiarazioni modello dell'anno 2002, mod.730, l'Ufficio comunicava alla Contribuente, in data 28/11/2005, l'esito di detto controllo comportante il mancato riconoscimento degli oneri detraibili per il recupero del patrimonio edilizio, per mancata corrispondenza tra l'intestatario delle fatture di spesa e l'emittente dei bonifici, ed il conseguente invito al pagamento della maggiore imposta di €. 5.395,00, oltre ad addizionale regionale e comunale. L'Ufficio, esaminata la documentazione esibita (in ritardo), rilevava la regolarità di parte della documentazione prodotta e provvedeva, di conseguenza, l'esito del controllo precedente e a comunicare alla Contribuente la riliquidazione della dichiarazione dei redditi, comportante il pagamento della maggior imposta di €. 3.360,00 oltre addizionale comunale, regionale, sanzioni e interessi.

Decorso il termine per il pagamento degli importi scaturenti dal citato avviso, l'Ufficio provvedeva all'iscrizione a ruolo del debito d'imposta.

Avverso la cartella di pagamento generata da tale iscrizione a ruolo, complessivamente di €. 5.022,24, la contribuente ha interposto ricorso alla CTP che lo respingeva.

La Signora Bruschi Rita presenta ricorso in appello avverso la suddetta sentenza, per i motivi di seguito indicati, elencando gli elementi riguardanti l'invalidità della cartella di pagamento:

- mancata sottoscrizione della cartella di pagamento;
- difetto di motivazione della cartella di pagamento;
- irregolarità del procedimento di notifica necessità di sottoscrizione del consegnatario e data di esecuzione del ruolo;
- notifica della cartella avvenuta attraverso il servizio postale.

Chiede:

- la censura della sentenza impugnata carente di motivazione;
- l'accoglimento del presente appello, con vittoria delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate nella comparsa di costituzione in giudizio sostiene quanto di seguito esposto:

- l'art. 25 del DPR n. 602/73 prevede che la cartella di pagamento venga redatta in conformità al modello approvato con decreto dal Ministero delle Finanze che elenca gli elementi che deve contenere.
- La detrazione era fruibile, per l'anno in esame, dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento ed altro, a condizione che il soggetto sostenga le spese e risulti anche intestatario sia delle fatture che dei bonifici. Nel caso in esame abbiamo:
  1. Le spese sostenute per l'anno 1998 e detratte in €. 66.535,00, come da quadro E, al rigo 25, pari al 50% del totale, non possono essere riconosciute in quanto né le Fatture né i bonifici risultano intestati alla ricorrente, come si può agevolmente constatare (ma solo al genero e alla figlia);
  2. Le spese sostenute nel 1999 e indicate al rigo 26 in €. 3.873,00 non risultano documentate dal versamento mediante il corrispondente bonifico;
  3. Le spese sostenute nel 2000 e indicate al rigo 27 in €. 26.720,00 sono state riconosciute in €. 21.040,00 ovvero nella misura risultante dalla documentazione.

Chiede:

- di respingere l'appello di parte e confermare l'impugnata sentenza di primo grado;
- di condannare in ogni caso la parte ricorrente alle spese di giudizio, come da nota che verrà prodotta in giudizio.

Equitalia Sestri S.p.A. si costituisce in giudizio fornendo ampie deduzioni a suo favore in merito:

- sulla sottoscrizione della cartelle evidenzia che non è prevista da alcuna norma. La cartella di pagamento è un atto amministrativo e per la documentazione amministrativa non è necessaria la sottoscrizione essendo sufficiente la sicura riconducibilità del documento al soggetto che lo ha emesso (come da sentenze della Corte di Cassazione).
- Sulla motivazione della cartelle, la medesima riproduce il ruolo che viene formato dall'Ente creditore.

- Sulla notifica della cartella, risulta essere corretta e comunque ha raggiunto lo scopo come dimostrato dalla produzione e dall'esercizio di difesa.
- Sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 CPC, stante la evidente infondatezza del ricorso, svolto affermando la inesistenza di un atto che al contrario ha ricevuto e non sussistendo i gravi motivi previsti dalla richiamata compensazione, si chiede la liquidazione delle spese di lite tenuto conto della rilevanza economica della cartella.

Chiede:

- Di respingere l'appello siccome infondato in fatto e in diritto;
- Vinte le spese, diritti e oneri anche in questo grado di giudizio, da liquidarsi in osservanza alle vigenti tariffe professionali e delle quali si chiede la distrazione ex art. 93 CPC.

**MOTIVI DELLA SENTENZA:**

La Commissione, analizzati gli atti, motiva il giudizio sulla base di quanto di seguito esposto:

- per quanto riguarda le eccezioni di invalidità della cartella di pagamento sollevate dalla Contribuente in sede di appello, occorre rilevare la insussistenza delle medesime, in quanto la cartella stessa corrisponde alle caratteristiche richieste dall'articolo 25 del DPR n. 602/73 e successive modificazioni. Risulta quindi conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, che elenca gli elementi che deve contenere. Sulla sottoscrizione della cartella va considerato che trattandosi di un atto amministrativo non è necessaria la sottoscrizione essendo sufficiente la sicura identificazione del soggetto che lo ha emesso. La motivazione della cartella riproduce fedelmente il ruolo formato dall'Ufficio. La notifica risulta essere corretta e comunque ha raggiunto lo scopo consentendo la difesa da parte della Contribuente.
- In merito alla detrazione fiscale, va rilevato che per legge la medesima è fruibile, per l'anno in esame, dal proprietario o dal titolare di altro diritto di godimento sull'immobile, a condizione che il soggetto che ha sostenuto le spese risulti intestatario delle fatture e dei bonifici emessi per il pagamento. Nel caso in esame non possono essere riconosciuti i pagamenti che non hanno rispettato tali condizioni normative.

Pertanto la Commissione conferma la cartella di pagamento n. 048 2006 00188035 31, notificata in data 11/04/2007, relativa all'IRPEF 2002 e conferma pertanto la decisione di primo grado.


Condanna l'appellante alle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 387,00 (trecentoottantasette/00).

**P.Q.M.**


Conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante alle spese che liquida in complessivi €. 387,00 (trecentoottantasette/00).

Genova, 09/11/2011.

IL RELATORE  
Dr. Lodovico Teppati



IL PRESIDENTE  
Dr. Bernardo Di Mattei



**3. Sentenza 34/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Cardino, Relatore: Chiti**

Intitolazione:

**1. RISCOSSIONE – cartella di pagamento – ruolo – annullamento del ruolo in autotutela – dovere del concessionario di sgravare la cartella tempestivamente – sussiste.**

**2. RISCOSSIONE – mancato annullamento di atto illegittimo – principio di autotutela - concessionario – responsabilità – sussiste – domanda di risarcimento del danno – domanda non proposta fin dal primo grado – non accoglibile.**

Massima:

*1. Il concessionario, qualora l'ente impositore provveda all'annullamento del ruolo, è tenuto a sgravare tempestivamente le cartelle di pagamento che abbia notificato in base a tali ruoli, senza costringere il contribuente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento.*

*2. Seppure l'Amministrazione debba essere considerata responsabile allorquando si verificano fatti che possono dare luogo ad una sua imputazione quali i mancati o ritardati annullamenti di atti illegittimi, in applicazione del principio di autotutela, tuttavia non si può far luogo al risarcimento del danno patito essendo la relativa domanda stata formulata solo nel giudizio di appello (sul punto, la Commissione ha confermato la condanna alle spese del concessionario disposta dal Giudice di I° grado, riconoscendo altresì al contribuente il rimborso delle spese del grado di appello).*

***4. Sentenza 22/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Failla, Relatore: Del Santo***

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – cartella di pagamento – vizi di notifica – costituzione del ricorrente – effetto sanante – sussiste.**

Massima:

*La proposizione del ricorso sana ogni vizio relativo alla notifica della cartella di pagamento.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento del Signor:

<input type="checkbox"/>	<b>FAILA</b>	<b>MARIA CRISTINA</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>DEL SANTO</b>	<b>GIAN CARLO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>D AVANZO</b>	<b>FRANCESCO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 2126/09  
spedito il 13/11/2009  
- avverso la sentenza n° 117/04/2008  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA  
contro: C C I A A

**proposto dal ricorrente:**

ASCHERI SILVIO  
LIQUIDATORE DELLA SOC. ITALFLOREX  
CORSO INGLESÌ 462 8 18038 SAN REMO IM

**difeso da:**

CALONICO DOTT. VINCENZO  
VIA GIOVANNI MARSAGLIA N. 81 18038 SANREMO IM

**Atti impugnati:**

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05Z2006000853/282 DIRITTI CAMER.

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2126/09

UDIENZA DEL

06/06/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

22

PRONUNCIATA IL:

06/06/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

26/05/12

Il Segretario



## SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO PROCESSUALE

Con atto come in epigrafe identificato, la soc. Italflorex in persona del suo liquidatore Silvio Ascheri nato a Ventimiglia (IM) il 29/07/1965 e residente in Sanremo, Corso Inglesi 462, c.f./SCH SLV 65L29 L741X, in qualità di liquidatore della società ITALFLOREX S.r.l. con sede in Ventimiglia, via Cavour 12, già in liquidazione e cessata il 22/11/1994, con c.f./P.iva: 01082390087, rappresentato e difeso nel presente procedimento dal Dott. Vincenzo Calonico, presso il cui Studio in Sanremo, Via Giovanni Marsaglia n. 81, è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce al ricorso; proponeva appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia della quale chiedeva la riforma con il conseguente annullamento della cartella esattoriale emessa dalla Sestri Spa per incarico della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di Imperia, considerando come non dovuto l'importo ivi contenuto di Euro 479,92 per la non sussistenza del presupposto impositivo. Con vittoria delle spese processuali

**APPELLATO:** Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Imperia;

**ATTO IMPUGNATO:** cartella esattoriale n. 052 2006 00085312 82 di Euro 479,92 emessa dalla Sestri SpA di Imperia, emessa per omesso versamento del diritto annuale per l'anno 2001, da effettuarsi ai sensi del D.M. n. 54 del gennaio 2005 e della C. M. a.p. n. 3587/C del giugno 2005;

### FATTO

In data 22.11.1994 la Soc. Italflorex veniva sciolta e liquidata con atto a rogito notaio Suetta, rep. 86830, con il quale i soci dichiaravano estinta la società medesima, e approvavano il bilancio finale di liquidazione senza alcuna riserva;

Tale atto veniva regolarmente depositato a cura del notaio rogante.

Afferma il ricorrente che in data 30/12/1994, veniva presentata istanza di cancellazione alla CCIAA di Imperia; però di tale atto non è stato possibile reperire documentazione presso la camera e a sua volta il ricorrente dichiara di non possedere più alcuna documentazione in quanto eliminata decorsi i termini di legge per la sua conservazione.

L'Ufficio chiede la conferma del proprio operato sottolineando che non risulta depositata alcuna istanza di cancellazione prima di quella recente del 2/2/2007.

La Commissione provinciale respingeva il ricorso osservando che in via preliminare la presentazione del ricorso medesimo sana ogni questione relativa alla notifica della cartella. Nel merito in quanto il ricorrente non aveva fornito la prova

del proprio assunto e pertanto deve essere considerata come valida l'istanza di cancellazione depositata in data 1.9.2007.

Il ricorrente motivava l'appello sostenendo che la Camera di Commercio non ha mai sollevato alcun dubbio, né ha mai comunicato alcunché al ricorrente mentre avrebbe potuto attivarsi con le modalità consuete, consone a comunicare al ricorrente la necessità di perfezionare la cancellazione della società dal Registro, posto che comunque gli uffici erano a conoscenza del contenuto dell'atto sopra richiamato, per essere stato ritualmente depositato dal notaio rogante.

In merito alla notifica della CARTELLA ESATTORIALE. Richiamava l'art. 8 del D.M. Industria 359/2001 - richiamato dall'art. 3 dal D.M. Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54, che recita che "le camere di commercio provvedono ed inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l'ammontare complessivo dei diritti dovuti per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all'autodeterminazione come previsto dei successivi commi 5 e 6, del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Il diritto dovuto dai contribuenti è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte ( ..)".

Non si può contestare un mancato adempimento dodici anni dopo e cioè ben oltre il decorso del termine di prescrizione: e non lo si può fare proprio perché la società non è più in grado di poter validamente provare il proprio esatto comportamento per aver correttamente fruito di un diritto che la legge riconosce e sancisce all'art. 2220 del codice civile.

CONCLUDEVA per la riforma della sentenza impugnata, e l'annullamento della cartella esattoriale.

Controdeduceva l'Ufficio sostenendo che alla Camera di Commercio risulta, essere pervenuta regolare istanza di cancellazione solo il 2 febbraio 2007. (come da visura che allegava).

Precedentemente a tale data non risulta essere stato depositato alcun documento idoneo a predisporre la cancellazione, se si esclude una comunicazione che controparte asserisce di aver inviato alla Camera di Commercio istante in data 30 dicembre 1994, ma di cui la controparte stessa non ha alcuna prova o documentazione di invio e la C.C.I.A.A., nonostante le ricerche effettuate sia sulla documentazione cartacea del protocollo, sia sulla documentazione telematica, non ha trovato alcun riscontro.

Pertanto nell'anno 2001, anno in cui le società in liquidazione sono tornate ad essere debtrici del diritto annuale camerale ai sensi dell'art. 4 comma 3 dei D.M. 11 maggio 2001 la società di cui trattasi risultava regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e quindi debitrice del diritto annuale.

La CCIAA precisava che sono state effettuate tutte le comunicazioni previste dall'attuale regolamentazione della materia in merito inviando apposite comunicazioni prima all'indirizzo della società, poi all'indirizzo dell'amministratore o amministratori liquidatori ed infine come nel caso di specie all'indirizzo segnalato alla società incaricata della riscossione dei diritto camerale (SESTRI S.P.A.) dal sistema informatico dell'anagrafe tributaria.

Concludeva per la conferma della sentenza di primo grado. Vinse le spese e gli onorari.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Infatti il tributo camerale è dovuto se l'interessato non provvede alla cancellazione. Alla Camera non risulta che l'interessato si sia mai cancellato e del resto il ricorrente non ha alcun elemento dal quale risulti la richiesta di cancellazione.


La questione relativa alla notifica della cartella è stata già risolta dai primi giudici i quali hanno ritenuto sanata ogni questione relativa alla notifica in quanto il ricorrente si è costituito.

Pertanto deve essere confermata la sentenza dei primi giudici che hanno ritenuto che l'unica valida istanza di cancellazione sia quella depositata in data 2/2/07.


P Q M

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria respinge l'appello e conferma la decisione della CTP. Spese compensate.

Il relatore



il Presidente



**5. Sentenza 28/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Delucchi, Relatore: D'Avanzo**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – cartella di pagamento – società di persone – cancellazione dal registro delle imprese – art. 2495 c.c. – cancellazione anteriore al 2004 – applicabilità - responsabilità illimitata dei soci**

Massima:

*L'art. 2495 c.c., in base al quale la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, si applica anche con riferimento alle società cancellate prima del 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma. Tale disposizione trova applicazione non solo con riguardo alle società di capitali ma anche con riguardo alle società di persone per le quali permane pur sempre la responsabilità illimitata dei soci nei confronti degli eventuali creditori insoddisfatti. Conseguentemente deve essere annullata l'iscrizione a ruolo effettuata nei confronti della società di persone estinta in quanto il ruolo doveva essere formato nei confronti dei soci.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>DELUCCHI</b>	<b>RENATO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>D AVANZO</b>	<b>FRANCESCO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>TEPPATI</b>	<b>LODOVICO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 1838/10 depositato il 05/10/2010
- avverso la sentenza n° 66/13/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:  
SGARRA GIORGIO  
VIA FRANCESCO MARABOTTO 156/SCB 16151 GENOVA GE

difeso da:  
PALLOTTA ALESSANDRO  
VIA XX SETTEMBRE 1/5 SC SIN 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:  
RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF 1997

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1838/10

UDIENZA DEL

24/01/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

28

PRONUNCIATA IL:

24/01/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24/05/12

Il Segretario



Il sig. SGARRA GIORGIO aveva presentato ricorso avverso la cartella di pagamento intestata a Tecno Byte Italia sas ,in liquidazione , per l'anno 1997 relativa ad iva , sanzioni interessi per € 399.785.57, sostenendo che la soc. non esisteva più come soggetto giuridico essendo stata cancellata dal registro imprese in data 14.02.2000. Sosteneva che l'art.2495 c.c. a decorrere dal 1.1.2004 disponeva che in tali casi i creditori potevano rivalersi nei confronti dei soci solo fino alla concorrenza delle somme riscosse in sede di bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori per errori da loro commessi .

Quindi atti tributari estinti nei confronti della società, da notificare direttamente ai soci e ai liquidatori.

Era stata, pertanto, notificata cartella ad una persona fisica ma intestata a società estinta in base ad un ruolo formato a nome della società stessa.

Inoltre sosteneva di essersi avvalso del condono c.d. tombale ex L. 289/2002 per il periodo dal 1997 al 2001 e di aver integrato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2002 versando € 500 . Tale dichiarazione integrativa comprendeva anche la partecipazione nella società . Pertanto il c.d. condono tombale precludeva ogni accertamento. Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella.

L'Ag. Entrate sosteneva di aver notificato la cartella alla soc. e successivamente al socio accomandatario illimitatamente solidale per le obbligazioni sociali.

Riteneva irrilevante la riforma dell'art.2495 in quanto sentenze statuivano l'estinzione della soc. solo dopo l'esaurimento della fase liquidativa.

La CTP rilevava che la Cassazione con sentenza n. 29242 del 12.12.2008 si era espressa sugli effetti della cancellazione delle soc. in genere in quanto per il nuovo art.2495 del c.c., entrato in vigore in data 1.1.2004, la cancellazione dal registro imprese produceva l'estinzione della soc. anche in presenza di creditori insoddisfatti.. La disposizione operava retroattivamente . Inoltre il c. si era avvalso del c.d. condono tombale con preclusione ad ogni accertamento. Accoglieva il ricorso annullando la cartella impugnata.

Ricorre l'Agenzia delle Entrate sostenendo che la cartella era stata notificata alla ditta in via preliminare e successivamente ex art. 2313 , al socio accomandatario in quanto responsabile delle obbligazioni sociali. L'avvenuta estinzione della soc. comportava la necessità di agire direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili . Nel caso il titolo esecutivo si è correttamente formato nei confronti della soc., reso

esecutivo il 5.5.2004 e notificato il 24.1.2005 e la notifica della cartella al socio faceva seguito all'infruttuoso tentativo di escussione presso la soc.. Quindi il contrib. doveva onorare un debito erariale gravante sulla soc. estinta e già contestato a suo tempo alla medesima. La sua legittimazione passiva è fondata sulla solidarietà illimitata posta a suo carico.

Il titolo esecutivo esisteva già al momento dell'estinzione della soc.. La Corte di Cassazione ha precisato che la cancellazione della soc. ha efficacia dichiarativa e non esecutiva della estinzione, ma ribadisce che in tali casi da quel momento delle obbligazioni sociali ne rispondono solo i soggetti tenuti per legge. La citazione in cartella del nome della soc. estinta serve solo a motivare l'origine del debito.

Inconferente è anche la citazione del c.d. condono tombale in quanto l'intimazione non è rivolta al socio quale percettore di reddito societario ma quale responsabile illimitatamente e solidalmente.

Chiesta la riforma della sentenza e la conferma della cartella impugnata con vittoria di spese entrambi i gradi.

Si oppone il contribuente contestando che il titolo sia stato formato solo in data 05.05.2004 e notificatogli in data 10.07.2009

La soc. era stata cancellata in data 14.2.2000 e doveva considerarsi estinta anche ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione a sez. unite n. 4062/2010

La sentenza n. 25192 del 15.10.2008 aveva, inoltre, statuito che l'estinzione della società doveva considerarsi estesa anche alle soc. di persone anche per le cancellazioni anteriori al 1.1.2004 data di entrata in vigore delle modifiche al c.c.

In base all'odierno art.2495 l'estinzione della soc. consegue immediatamente alla sua cancellazione dal registro imprese. Pertanto il creditore può agire solo contro il socio dimostrandone prima la sua legittimazione passiva e nel caso di soc. di persone dimostrare la responsabilità illimitata del socio.

Nel caso, abbiamo avviso di accertamento notificato alla soc. e ai soci in data 24.12.2002 e ruolo formato il 5.5.2004 e notifica di cartella al ricorrente in data 10.07.2009.. Quindi il ruolo formato contro la soc. è giuridicamente nullo con le conseguenze per la cartella.. Il ruolo avrebbe dovuto essere formato direttamente contro i soci accomandatari illimitatamente responsabili.

In secondo luogo evidenza di aver presentato il c.d. condono tombale con preclusione per l'agenzia ad ogni ulteriore richiesta.. Pertanto ogni accertamento nei confronti del contrib. anche derivanti da partecipazioni societarie sono preclusi.

Richiesta conferma della sentenza con vittoria di spese per entrambi i gradi.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, valutati gli atti ed ascoltati i rappresentanti delle parti, ritiene che la decisione impugnata debba essere confermata

Prima della riforma dell'art. 2495 del c.c. era concorde giurisprudenza che l'atto di cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determinava l'estinzione ove non fossero ancora esauriti tutti i rapporti giuridici in essere.

Si aveva così la prosecuzione della capacità giuridica delle società.

In base alla nuova disciplina in essere dal 01.01.2004 e alle decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( v. n. 4062/10 ecc..) si stabilisce l'estinzione della società anche in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, riconoscendo le azioni dei creditori nei confronti dei soci. Tale innovazione, prevista inizialmente solo per le cooperative e le società di capitali, viene estesa anche alle società di persone ( v. cassazione n. 25192/2008) con la differenza che per quest'ultime permane la responsabilità dei soci che rispondono illimitatamente, dopo l'estinzione nei confronti di eventuali creditori insoddisfatti.

Quindi dallo 01.01.2004 tutte le società cancellate dal registro delle imprese in precedenza, si intendono estinte con la conseguenza che tutti i rapporti pendenti nei loro confronti cessano. Pertanto nulla poteva essere richiesto alla società e i relativi ruoli dovevano essere formati direttamente contro i soci. Dal 1/01/2004 in definitiva si può affermare l'efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell'attività di impresa, opponibile ai creditori che agiscono contro i soci ex artt. 2312 e 2324 c.c..


La novità della norma comporta la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. Dichiara compensate le spese del giudizio.

Genova, 24.01.2012

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



**6. Sentenza 42/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Delucchi, Relatore: Morino**

Intitolazione:

**1. RISCOSSIONE – cartella di pagamento – notifica diretta a mezzo posta - legittimità**

**2. MISURE CAUTELARI – iscrizione ipotecaria – art. 77 d.p.r. n. 602/73 – atto con il quale è avviata l'esecuzione forzata – esclusione – misura cautelare – natura – configurabilità**

Massima:

*1. L'art. 26 del d.p.r. n. 602/73 prevede che la cartella di pagamento possa essere notificata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento senza prevedere l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altri soggetti abilitati e senza imporre il rispetto di prescrizioni o di forme e modi ulteriori che non siano quelli richiesti per la notifica a mezzo posta.*

*2. L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.p.r. n. 602/1973 non rappresenta l'avvio della procedura esecutiva assolvendo invece ad una funzione cautelare.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DELUCCHI	RENATO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORINO	MARILENA	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL SANTO	GIAN CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2156/10  
spedito il 22/11/2010  
- avverso la sentenza n° 209/01/2010  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE LA SPEZIA EQUITALIA NORD S.P.A.  
difeso da:  
CUCCHI BRUNO  
VIA DON MINZONI 5 19100 LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:  
VERGASSOLA VALERIA  
VIA LUSCHIATO 26 19021 ARCOLA SP

difeso da:  
LEVONI AVV. GIUSEPPE  
VIALE SAN BARTOLOMEO N. 169 19100 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:  
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA IMP.IPOTECARIA

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2156/10

UDIENZA DEL

21/02/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

42

PRONUNCIATA IL:

21/02/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

07/06/12

Il Segretario



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente VERGASSOLA Valeria ricorreva contro Equitalia Sestri spa agente della riscossione per la provincia di La Spezia per avere la stessa Equitalia iscritto a carico della ricorrente ipoteca legale su immobili di sua proprietà per un importo pari al doppio del debito risultante a suo carico da varie cartelle di pagamento.

La Commissione di prima istanza con decisione 209/1/10 (rga 2156/10) respingeva il ricorso, con spese compensate.

Con il ricorso in appello il ricorrente ripropone i motivi già svolti in primo grado. Lamenta una errata applicazione dell'art 77 del dpr 602/1973 e il fatto che le notifiche siano pervenute per posta e non a mezzo soggetti appositamente abilitati.

Non si costituisce Equitalia.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto concerne l'asserita errata applicazione dell'art 77 rubricato "iscrizione di ipoteca" del dpr 602/1973 - testo unico disposizioni sulla riscossione delle imposte - è ben vero che l'art 77 al suo primo comma detta che : *"Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, ovvero di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede..."* ma, come evidenziato nel richiamato art. 50 comma 1, termine per l'inizio dell'esecuzione, che statuisce *" Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ....."* si riferisce (come già sottolineato dalla Commissione di primo grado) alla espropriazione forzata, azione ben diversa dall'iscrizione di ipoteca legale, la quale ultima non può qualificarsi come avvio della procedura esecutiva ma si configura come azione cautelare del credito.

Inconferente appare, pertanto, il richiamo alla Cassazione a Sezioni Unite n. 2053/2006 secondo cui l'iscrizione di ipoteca è preordinata all'espropriazione forzata e, dunque, è atto funzionale all'espropriazione medesima ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito.

Per quanto concerne, poi, il fatto che le notifiche siano pervenute per posta e non a mezzo soggetti appositamente abilitati: l'art.26 del DPR n.602/73 nella notifica per posta con raccomandata con avviso di ricevimento non prevede intermediazioni di ufficiale giudiziario o di altri soggetti abilitati, come si pretende in ricorso, e non impone il rispetto di prescrizioni o di forme e modi ulteriori che non siano quelli richiesti per la notifica per posta a mezzo

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie questo Collegio ritiene sussistono giusti motivi per compensare le spese

P.Q.M.

La Commissione regionale

conferma

l'impugnata sentenza;

dichiara

compensate le spese del giudizio.

Genova, 21/02/2012


Il relatore

(Martina Morino)



il Presidente

(Renato Delucchi)



**7. Sentenza 43/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Proto, Relatore: Locci**

Intitolazione:

**1. RISCOSSIONE – Agente della Riscossione – legittimazione a procedere – ambito territoriale – luogo di residenza del contribuente – attività svolta fuori dall’ambito territoriale – procedura**

**2. RISCOSSIONE – cartella di pagamento – notificazione diretta – a mezzo posta – art. 26 d.p.r. n. 602/1973 – legittimità**

**3. RISCOSSIONE – cartella di pagamento – notificazione diretta – a mezzo posta – avviso di ricevimento – fotocopia – validità – art. 2719 c.c. – disconoscimento – onere**

Massima:

*1. Ai fini della legittimazione dell’Agente della riscossione ad emettere la cartella di pagamento nei confronti di un contribuente, è irrilevante il luogo in cui l’Agente stesso ha la sede legale, rilevando invece l’ambito territoriale nel quale è destinato ad operare in relazione al luogo in cui il contribuente è residente; pertanto, nell’ipotesi in cui l’Agente della riscossione debba svolgere la propria attività al di fuori del proprio ambito territoriale dovrà delegare in via telematica l’Agente nel cui ambito territoriale si deve procedere.*

*2. E’ legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dall’Agente della Riscossione a mezzo posta, essendo legittimato a tale forma di notificazione dall’art. 26 del d.p.r. 602/73. In tal caso la prova dell’avvenuta notifica può essere fornita attraverso l’esibizione, anche in fotocopia, dell’avviso di ricevimento.*

*3. Ai sensi dell'art. 2719 c.c., le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Pertanto, qualora il contribuente intenda contestare la rilevanza probatoria della fotocopia dell'avviso di ricevimento deve operarne il disconoscimento che, secondo gli artt. 214 e 215 c.p.c., deve avvenire nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione, in modo formale e specifico, cioè mediante una dichiarazione espressa, chiara ed inequivoca.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>PROTO</b>	<b>CESARE</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>LOCCI</b>	<b>LUCIANO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>LAURENZANA</b>	<b>DOMENICA</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n° 615/10  
depositato il 02/04/2010  
- avverso la sentenza n° 47/05/2009  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE GENOVA EQUITALIA NORD S.P.A.  
difeso da:  
CALISI GIOVANNI  
VIA MARAGLIANO 16100 GENOVA

proposto dal ricorrente:

CITIS PARK SRL  
PIAZZA DELLA VITTORIA 1415 16121 GENOVA GE

difeso da:

ODINO LUIGI  
PIAZZA DELLA VITTORIA 14/15 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2007/0065561 TARSU/TIA

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 615/10

UDIENZA DEL

12/03/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

**43**

PRONUNCIATA IL:

**12 MAR. 2012**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**4 GIU. 2012**





(segue)

**difeso da:**  
SARTORE LIVIO  
VIA ROMA 41 18038 SANREMO IM

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE REGISTRO 2007

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1846/10

UDIENZA DEL

16/01/2012

ore 09:30

Equitalia Polis S.p.A., così ridenominata la società in precedenza denominata Gest Line, si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che la propria competenza sussisteva in relazione alla sede della società debitrice

che aveva sede in Genova; in ordine alla notifica della cartella, rilevava che la cartella era stata ritualmente notificata presso la sede della società, come documentato dall'avviso di ricevimento della raccomandata.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova con sentenza depositata in 27/1/2009 rigettava il ricorso rilevando che Equitalia era territorialmente competente e attivamente legittimata in quanto la sede della società debitrice era in Genova e che la cartella e gli atti di intimazione erano stati ritualmente notificati, come risultava dalla documentazione in atti e che, in ogni caso la notifica aveva raggiunto il suo scopo in quanto il contribuente aveva proposto ricorso.

3. Citis Park propone appello fondato sui seguenti motivi:  
a) omesso esame delle eccezioni della contribuente e violazione dell'art. 36 DLGS 546/1992; si sostiene che il giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare il rigetto dei motivi di ricorso elencati ai nn. da 1 a 4 del

Comune di Genova, con conseguente devoluzione della controversia alla CTP di Savona o di Imperia; di conseguenza Equitalia non poteva essere in possesso del ruolo telematico ed era quindi carente di potere; neppure poteva essere legittimata alla riscossione Equitalia Polis in quanto avente sede in Napoli;

c) omessa notifica della cartella di pagamento e inesistenza del titolo esecutivo; la ricorrente ripropone la tesi per la quale la cartella non sarebbe stata notificata e afferma che la ricevuta di ritorno, prodotta in copia e indicante la data di avvenuta notifica, non coincide "con l'indicazione al riguardo riportata nell'atto impugnato" e per tale motivo essa aveva chiesto al primo giudice di ordinare la produzione degli originali; la richiesta era stata accolta dalla CTP, ma Equitalia non aveva ottemperato dando giustificazioni infondate.

4. Si costituisce Equitalia Nord S.p.A., agente per la riscossione per la Provincia di Genova, quale incorporante per fusione Equitalia Sestri (atto notaio Miserocchi del 23/11/2011, a sua volta subentrante a Equitalia Polis per cessione di ramo di azienda (atto notaio Dogliotti del 30/3/2009), già denominata Gest Line; l'appellata contesta l'appello avversario chiedendone il rigetto.

5. L'appello è infondato sotto ogni possibile profilo.

5.1 Nell'esporre i motivi appello l'appellante deduce l'incompetenza territoriale della CTP che egli stesso

aveva adito; l'eccezione di incompetenza non è riprodotta nelle conclusioni, né era proposta nelle conclusioni del ricorso introduttivo.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 DLGS 546 del 1992 l'incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce e pertanto la deduzione difensiva è inammissibile.

5.2 Correttamente è stata ritenuta sussistere la competenza territoriale di Equitalia Polis e la sua legittimazione.

Infatti, Equitalia Polis, all'epoca dell'intimazione di pagamento (2007) svolgeva, in qualità di Agente della Riscossione per Provincia di Genova (oltre che per altre Province) il servizio di riscossione dei tributi e nell'ambito dell'attività istituzionale.

Le funzioni erano esercitate ai sensi dell'art 3, comma 1, del d.l. n. 203/2005, che ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione Spa (ora Equitalia Spa) e le società da esse partecipate, tra cui Equitalia Polis; l'art. 3, comma 28, del d.l. n. 203/2005, aveva disposto che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si

intendevano riferiti a Riscossione Spa (poi Equitalia Spa) ed alle società dalla stessa partecipate; Equitalia Polis, come detto, era l'agente della riscossione (anche) della provincia di Genova.

Ne discende che del tutto infondata è l'eccezione per la quale Equitalia non sarebbe competente territorialmente né legittimata in quanto con sede in Napoli: la sede legale dell'agente per la riscossione non assume rilevanza alcuna in quanto rileva in via esclusiva l'ambito di competenza territoriale, che, come detto, comprendeva anche la Provincia di Genova.

L'attività di riscossione, per effetto della suddetta riforma, si svolge su base provinciale e ha per oggetto le entrate erariali e quelle degli altri enti, tra i quali i comuni.

L'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva; dopo l'iscrizione a ruolo e la trasmissione del ruolo il concessionario territorialmente competente procede per la riscossione.

Il concessionario competente (così come ora l'agente per la riscossione) deve essere individuato nel concessionario della provincia di residenza del debitore, come si risulta inequivocabilmente dall'art. 46 DPR n. 602/1973 per il quale *"Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si*

deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella"; la mancata delega, pertanto, costituirebbe un'anomalia, ma nella fattispecie non vi sono elementi per ritenere che simile anomalia possa essersi verificata, posto che l'intimazione di pagamento e gli avvisi di ricevimento della cartella recano gli stessi numeri dell'estratto di ruolo che, quindi, doveva necessariamente essere stato comunicato all'agente per la riscossione; inoltre, in relazione all'anno di debenza del tributo, la riscossione mediante concessionario era la regola e non risulta che vi sia stata deroga a tale regola.

Equitalia Sestri, che secondo l'appellante sarebbe stata territorialmente competente, si è poi resa cessionaria del ramo di azienda relativo alla Provincia di Genova e, quindi, è stata incorporata in Equitalia Nord oggi in giudizio così che ogni vizio di delega, peraltro non dedotto, sarebbe comunque sanato.

5.3 Il motivo attinente alla mancata notifica della cartella di pagamento è infondato.

Equitalia ha effettuato la notifica a mezzo posta come consentito dall'art. 26 DPR n. 602 del 1973; infatti, in ipotesi di cartella di pagamento, la notifica al contribuente è espressamente disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 che ha carattere di specialità rispetto al D.P.R. n. 43 del 1988, che all'art. 127 per la

notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (v. Cass. n. 14105/00, Cass. 6/7/2010 n. 15948 Ord.).

Conseguentemente per la prova della notifica, mancando l'agente notificatore, è sufficiente l'avviso di ricevimento.

Occorre inoltre richiamare e condividere l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale in caso di notifica a mezzo del servizio postale l'omessa indicazione sull'atto da notificarsi della relazione prevista dalla L. n. 890 del 1982, ex art. 3 (a mente del quale "l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento) comporta mera irregolarità della notificazione e non già inesistenza della stessa e ciò sulla base della considerazione che la fase essenziale del procedimento è data dalla attività dell'agente postale (tanto che è l'avviso di ricevimento che costituisce prova dell'avvenuta notificazione) mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato



7


consegnato il plico (Cass. S.U. n. 7821 del 19 luglio 1995; Cass. 26/2/2010 n. 4746).

Eguualmente infondata è la censura riguardante l'inidoneità dell'avviso di ricevimento prodotto a fornire la prova della notifica in quanto prodotto in fotocopia.

L'art. 26 del DPR 602/1973, contrariamente a quanto deduce l'appellante, non impone l'obbligo di "conservare per cinque anni la matrice e la copia delle cartella di pagamento o degli atti esecutivi", ma di "conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella...o l'avviso di ricevimento" e, di conseguenza, la produzione dell'avviso di ricevimento è sufficiente per la prova dell'avvenuta notifica della cartella.

Per quanto attiene alla rilevanza probatoria della fotocopia dell'avviso di ricevimento, si osserva che a norma dell'art. 2719 C.C., *"Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta"*.

Il disconoscimento è soggetto alle stesse modalità ed agli identici termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c. e pertanto deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, in modo formale e specifico, cioè mediante una esplicita dichiarazione di chiaro contenuto e con espressioni inequivoche (v., ex

  
8

multis Cass. 13/2/2008 n. 3474; 17/5/2004 n. 9323; 8/8/2000 n. 10423; Sez. Trib. 18/6/2004 n. 11419).

Nella fattispecie non v'è stato un formale disconoscimento, ma solo una richiesta di esibizione sulla base di una asserita non corrispondenza tra il numero della cartella e il numero di cartella riportato sull'avviso di ricevimento; il giudice di primo grado in un primo momento ha ordinato l'esibizione dell'originale e successivamente ha deciso la causa rilevando che, *"come risulta dalla documentazione agli atti"...* vi è esatta corrispondenza tra l'avviso di ricevimento, il numero della cartella riportato sull'avviso e la data della notifica".

L'ordinanza istruttoria non vincola il giudice nella fase deliberativa e la CTP, valutando gli elementi documentali e non attribuendo decisiva rilevanza all'inosservanza dell'ordine di esibizione, ha ritenuto che la notifica della cartella si era regolarmente perfezionata.

L'appellante sostiene che dall'inosservanza dell'ordine di esibizione il giudice avrebbe dovuto trarre il convincimento che la notifica non si era perfezionata, ma la censura è priva di fondamento perché per l'inottemperanza all'ordine di esibizione non sono previste specifiche conseguenze e resta pertanto applicabile il disposto dell'art. 116 c.p.c. per il quale il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti.

Orbene l'argomento di prova è un elemento di valutazione che, tuttavia, non limita il più generale principio del

libero convincimento del giudice (art. 116 comma 1) e non lo vincola a ritenere provato o non provato un fatto.

Nella specie, l'omessa esibizione perde rilevanza probatoria a fronte delle risultanze degli avvisi di ricevimento prodotti in atti in fotocopia la cui corrispondenza agli originali non ha formato oggetto di disconoscimento e pertanto non si vede cos'altro avrebbe potuto aggiungere o modificare la produzione dell'originale atteso che *"Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche"* (art. 2719 c.c.).

Occorre aggiungere, per completezza di argomentazione, che questa CTR ha verificato sui documenti la piena corrispondenza tra i numeri identificativi riportati nell'intimazione di pagamento, i numeri identificativi riportati nell'estratto di ruolo e i numeri identificativi riportati negli avvisi di ricevimento.

5.4 La censura di nullità della sentenza e la richiesta di rimessione al primo giudice per tale motivo sono infondate in fatto e in diritto: in fatto perché, come detto, la sentenza di primo grado ha, seppure succintamente, motivato sull'infondatezza dei motivi di ricorso sia in ordine alla competenza dell'agente per la riscossione, sia in ordine alla rituale notifica delle cartelle e degli atti di intimazione richiamando *"l'esatta corrispondenza tra l'avviso di ricevimento, il numero della cartella riportato sull'avviso e la data della notifica"*; in diritto perché ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.c. l'eventuale nullità

della sentenza non potrebbe, comunque determinare la regressione del procedimento in primo grado in quanto i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame sulla cui totale infondatezza si è in precedenza motivato.

5.5 le spese di questo giudizio di appello, liquidate come in dispositivo, a favore dell'avv. G. Calisi antistatario, seguono la totale soccombenza dell'appellante CTIS Park s.r.l.


P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna CITIS Park s.r.l. in persona del suo legale rappresentante a pagare a Equitalia Nord S.p.A. le spese di questo grado di giudizio che si liquidano in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge con distrazione a favore dell'avv. Giovanni Calisi, antistatario.


Genova, 12/3/2012

Il Giudice estensore.

(Luciano Locci)



Il Presidente  
(Cesare Proto)



**8. Sentenza 71/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Proto, Relatore: Locci**

Intitolazione:

**1. RISCOSSIONE – notificazione – irreperibilità temporanea ed assoluta – art. 60, c. 1, lett. 2) d.p.r. n. 600/1973 ed art. 140 c.p.c. - disciplina**

**2. MISURE CAUTELARI – iscrizione ipotecaria – art. 76, c. 1, d.p.r. n. 602/1973 – iscrizione per crediti di importo inferiore ad 8.000 euro - illegittimità**

Massima:

*1. Il regime di notificazione degli atti è differente a seconda che si versi in un'ipotesi di irreperibilità temporanea rispetto a quello di irreperibilità assoluta. Infatti, la notificazione di un accertamento deve essere effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel caso in cui siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non sia stata possibile eseguire la sua consegna perché questi (o altro possibile destinatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo da dove non è tuttavia risultato trasferito. Viceversa, la notificazione va eseguita secondo la disciplina prevista dall'art. 60, lett. e) d.p.r. n. 600/1973 nel caso in cui l'agente notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulta trasferito in luogo sconosciuto.*

*2. L'ipoteca, quale atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, soggiace al limite di cui all'art. 76, c. 1, d.p.r. n. 602/1973, per cui può essere iscritta quando il debito del contribuente non supera gli 8.000 euro, dovendo essere annullata nel caso di iscrizione per crediti di importo inferiore.*

**9. Sentenza 28/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Cingano, Relatore: Silvano**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – cartella di pagamento - notificazione - coniuge del destinatario – inesistenza della notifica – esclusione**

Massima:

*Non è inesistente la notificazione della cartella di pagamento che sia stata effettuata da un soggetto abilitato, presso il domicilio del ricorrente ed a persona a lui sicuramente riconducibile (nella specie, al coniuge): la suo eventuale irregolarità genera un vizio che è sanato dalla proposizione del ricorso avendo avuto il destinatario piena conoscenza dell'atto.*

**10. Sentenza 31/1/2012 Commissione Tributaria Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Quatraro, Relatore: Silvano**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – cartella di pagamento - notificazione - coniuge del destinatario – inesistenza della notifica – esclusione**

Massima:

*Non è inesistente la notificazione della cartella di pagamento che sia stata effettuata da un soggetto abilitato, presso il domicilio del ricorrente ed a persona a lui sicuramente riconducibile (nella specie, al coniuge): la suo eventuale irregolarità genera un vizio che è sanato dalla proposizione del ricorso avendo avuto il destinatario piena conoscenza dell'atto.*

**11. Sentenza 9/4/2012 Commissione Tributaria Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano**

Intitolazione:

**MISURE CAUTELARI – art. 22 d.lgs. n. 472/97 – sequestro conservativo – sussistenza di entrambi i presupposti – fumus boni iuris e periculum in mora - necessità - fondato timore di perdere la garanzia del credito – comportamento del contribuente volto a sottrarsi all’esecuzione – rilevanza del credito per cui si procede - irrilevanza**

Massima:

*Le misure cautelari previste dall’art. 22 d.lgs. n. 472/1997 presuppongono la contemporanea sussistenza del del fumus boni iuris e del periculum in mora, in quanto l’inesistenza anche di uno solo dei due requisiti necessari per l’adozione del provvedimento, fa venir meno la fondatezza della richiesta. In particolare, quando l’art. 22 cit. prevede il “fondato timore di perdere la garanzia” del credito, la norma presuppone l’avvenuto compimento da parte del contribuente di comportamenti idonei a sottrarre beni disponibili ad eventuali azioni esecutive. Le misure cautelari non possono quindi essere concesse se tali comportamenti, da parte del contribuente, non sono ravvisabili e se la sua situazione patrimoniale e finanziaria è tale da assicurare l’Amministrazione finanziaria per gli eventuali crediti tributari di cui risultasse creditrice, a nulla rilevando, al fine della concessione delle misure cautelari, la rilevanza del loro ammontare.*

**12. Sentenza 10/4/2012 Commissione Tributaria Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano**

Intitolazione:

**1. RISCOSSIONE – fermo di autoveicolo – iscrizione successiva alla comunicazione – art. 86 d.p.r. n. 602/1973 – legittimità**

**2. RISCOSSIONE – fermo di autoveicolo - art. 86, comma 4, d.p.r. n. 602/1973 – rinvio a decreto ministeriale per le modalità di applicazione – D.M. n. 503/1998 - legittimità**

Massima:

*1. E' legittima l'iscrizione di un fermo su di un autoveicolo se è successiva alla relativa comunicazione inviata al contribuente.*

*2. In tema di fermo di beni mobili registrati, il comma 4 dell'art. 86, d.p.r. n. 602/1973, prevede che le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione della misura siano stabiliti con decreto ministeriale. Al riguardo, ai sensi dell'art. 3, c. 41, d.l. n. 203/2005, nelle more di attuazione del decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'art. 86 cit., il provvedimento può essere iscritto dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 7 settembre 1998, n. 503.*

**13. Sentenza 25/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Di Napoli, Relatore: Graziano**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – rateazione del debito tributario – modifiche introdotte dal d.l. n. 201/2011 – possibilità di pagare la rata entro il termine per versare quella successiva – applicabilità anche alle rateazioni in corso.**

Massima:

*Per effetto dell'art. 10, comma 13-decies b), d.l. n. 201/2011, non si decade dal beneficio della rateazione qualora la rata, successiva alla prima, sia comunque pagata entro il termine previsto per il pagamento della rata successiva. Tale disposizione, per espressa disposizione di legge, è applicabile anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 201/2011 (fattispecie nella quale una rata, successiva alla prima, era stata pagata con un ritardo di tre giorni rispetto alla prefissata scadenza).*

**14. Sentenza 33/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Di Napoli**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – cartella di pagamento – ricevuta dal contribuente quale coobbligato in via solidale – mancata notifica di atti prodromici – Agente della Riscossione – onere di provare l'avvenuta notifica di atti prodromici – spettanza**

Massima:

*Nel caso in cui un contribuente impugni una cartella di pagamento ricevuta in qualità di responsabile in via solidale del debitore principale, ed eccepisca la mancata notifica di atti prodromici, è onere dell'Agente della riscossione attestare l'avvenuta notifica di tali atti, non potendosi pretendere dal contribuente di fornire la prova di un fatto negativo*

**15. Sentenza 55/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Di Napoli**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – notificazione – soggetto residente a Montecarlo – considerato residente in Italia – notifica presso l'ultimo domicilio fiscale in Italia - legittimità**

Massima:

*Ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.p.r. n. 600/1973, i cittadini italiani considerati residenti ai sensi dell'art. 2, c. 2-bis t.u.i.r. hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato (nella specie, è stata ritenuta valida la notifica di alcune cartelle di pagamento effettuata nel territorio dello Stato a soggetto che, nelle proprie dichiarazioni dei redditi, aveva indicato la propria residenza in Montecarlo).*

***16. Sentenza 63/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli***

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – cartella di pagamento – motivazione - requisiti**

Massima:

*L'obbligo di motivazione di un atto amministrativo è assolto quando l'atto ha posto il contribuente nella condizione di conoscere con sufficiente chiarezza, non solo la fonte dalla quale deriva la pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti, ma soprattutto la determinazione del relativo importo, specie nei casi in cui gli accertamenti da cui deriva il quantum oggetto della cartella di pagamento, sono remoti nel tempo.*

**17. Sentenza 6/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Loffredo, Relatore: Penna**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – società – estinzione – conseguenze – responsabilità dei soci – sostituisce quella della società estinta**

Massima:

*In caso di estinzione della società, la responsabilità dei soci non si aggiunge ma si sostituisce a quella della società estinta non per un fenomeno successorio nel rapporto obbligatorio, bensì per una modificazione ex lege di quest'ultimo sul lato passivo. Pertanto, per effetto della cancellazione della società non si verifica un concorso di responsabilità degli uni con la prima con la conseguenza che gli effetti dell'atto interruttivo della prescrizione nei confronti della società non possono prodursi anche nei confronti dei singoli soci, essendo inapplicabile l'art. 1310, comma 1, c.c.*

**18. Sentenza 11/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Mignone, Relatore: Penna**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – iscrizione a ruolo a titolo straordinario – presupposti – obbligo di motivazione – sussistenza**

Massima:

*Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.p.r. n. 602/1972, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo a titolo straordinario quando ha fondato pericolo di perdere la garanzia del proprio credito, ossia quando la situazione economico-finanziaria del contribuente non offra garanzie idonee ed adeguate a soddisfare la pretesa erariale. Tuttavia, l'iscrizione a ruolo è nulla se l'Ufficio non fornisce sufficienti giustificazioni di tale iscrizione, non costituendo validi presupposti l'importo elevato del presunto credito, le segnalazioni di reati tributari alla Procura e l'atteggiamento poco collaborativo del contribuente.*

**19. Sentenza 19/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Loffredo, Relatore: Simonazzi**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio – accertamento – elusione fiscale – illegittimità – art. 37-bis c. 6 d.p.r. n. 600/73 – abuso del diritto – applicazione – legittimità**

Massima:

*E' illegittima l'iscrizione a ruolo effettuata in pendenza di giudizio in conseguenza dell'impugnazione di un accertamento antielusivo ex art. 37-bis d.p.r., in quanto il comma 6 di tale disposizione prevede che le imposte e le maggiori imposte siano iscritte a ruolo solo dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. Tale disposizione si applica a tutte le riqualificazioni antielusive, comprese quelle effettuate applicando il principio dell'abuso del diritto.*

**20. Sentenza 20/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Mignone**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – dilazione del debito tributario – art. 3-bis d.lgs. n. 462/97 – mancata prestazione di idonea garanzia – dilazione concessa oltre le ipotesi previste dalla disposizione – illegittimità della dilazione - esclusione**

Massima:

*SLart. 3-bis del d.lgs. n. 462/97, nella sua formulazione ante d.l. n. 201/2011, prevedeva la prestazione di idonea garanzia da parte del contribuente nel caso di richiesta di dilazione di debiti tributari di importo superiore a 50.000 euro. Tale disposizione, tuttavia, non vietava espressamente al contribuente di versare una congrua somma e di richiedere il dilazionamento del rimanente debito, ormai ridotto sotto la soglia di 50.000 euro. Pertanto, qualora l'Amministrazione abbia accordato una dilazione del debito al di fuori delle ipotesi previste dalla norma, ed il contribuente abbia regolarmente pagato senza determinare alcun danno per l'Erario, la dilazione è comunque legittima ed il contribuente non può essere sanzionato per un errore commesso dall'Amministrazione*

**21. Sentenza 27/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Loffredo, Relatore: Penna**

Intitolazione:

**MISURE CAUTELARI – fermo di mobile registrato ed iscrizione ipotecaria – alternatività – esclusione – iscrizione di entrambe le misure per lo stesso debito - legittimità**

Massima:

*Le disposizioni relative al fermo amministrativo e quelle relative all'iscrizione ipotecaria non si escludono l'un l'altra in quanto entrambe mirano ad impedire che il debitore sottragga i propri beni (nel primo caso, i mobili registrati, nel secondo, gli immobili) all'esecuzione. Pertanto, l'Agente della Riscossione può applicare entrambe le misure per lo stesso debito, salvo per l'ipoteca il rispetto del limite minimo del debito*

**22. Sentenza 35/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Mignone, Relatore: Penna**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – rateizzazione del pagamento – omesso pagamento di una rata e ritardato pagamento – equiparazione – esclusione – decadenza dal beneficio – non sussiste**

Massima:

*L'art. 3-bis prevede ai commi 3 e 4 che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per le imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Tuttavia, non può essere equiparato l'omesso versamento con il ritardato pagamento di una rata, per di più di soli quattro giorni, per cui, in tal caso, il beneficio non può essere revocato.*

**23. Sentenza 1/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Fenizia**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – cartella di pagamento – conforme al modello ministeriale - motivazione – sussistenza**

Massima:

*E' motivata la cartella di pagamento che contenga tutti gli elementi previsti dal relativo modello ministeriale.*

**24. Sentenza 9/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Fenizia, Relatore: Piu**

Intitolazione:

**1. RISCOSSIONE – cartella di pagamento – notificazione ai sensi dell’art. 26 d.p.r. n. 602/1973 – - mancata compilazione della relata – inesistenza della notificazione – inconfigurabilità**

**2. RISCOSSIONE – cartella di pagamento – nullità della notificazione – sanata dalla proposizione del ricorso – sussistenza**

**3. RISCOSSIONE – cartella di pagamento priva dell’indicazione del responsabile del procedimento – violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 – nullità - inconfigurabilità**

Massima:

*1. E' configurabile l'inesistenza della notifica di una cartella di pagamento per la mancata compilazione della relata solamente quando la stessa manchi totalmente o quando l'attività svolta sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa; tali vizi sono infatti insuscettibili di sanatoria. Tuttavia, deve considerarsi valida la notifica effettuata ai sensi dell'art. 26, c. 1, d.p.r. n. 602/1973 in quanto la legge non prevede la redazione di alcuna relata, così come risulta per implicito dal disposto del penultimo comma dell'art. 26 cit. secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (conforme a Cass., 26 maggio 2010, n. 15949).*

*2. L'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla tempestiva e rituale presentazione del ricorso.*

*3. Non è nulla, per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, la cartella esattoriale priva dell'indicazione del responsabile del procedimento, in quanto tale disposizione non prevede questo tipo di sanzione.*

**25. Sentenza 15/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Fenizia, Relatore: Marchi**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – cartella di pagamento – notificata al contribuente responsabile in solido – mancata indicazione del titolo su cui è fondata la richiesta di pagamento in via solidale – vizio di motivazione - sussistenza**

Massima:

*La cartella di pagamento che sia stata notificata ad un contribuente, in qualità di coobbligato solidale di un altro soggetto, è illegittima per difetto di motivazione se non indica il titolo in virtù del quale è preteso il pagamento in via solidale (tanto più che, nella specie, nella cartella di pagamento, dopo l'intestazione stampata della società debitrice in via principale, era stato aggiunto a penna il nome del contribuente ricorrente quale "cobbl. al pagamento". Inoltre, nella specie la Commissione ha ritenuto condivisibili le censure che il contribuente aveva sollevato sulla mancata indicazione, nella cartella di pagamento, accanto al nominativo del coordinatore dell'attività di cartellazione, di qualsiasi riferimento che avesse permesso e agevolato un effettivo contatto fra le parti – n° telefono, e-mail e indirizzo –; tale mancanza, secondo la stessa Commissione, non determinava tuttavia alcuna nullità dell'atto).*

**26. Sentenza 32/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Mignone, Relatore: Scanu**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – preavviso di fermo – notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall’Agente della Riscossione – legittimità – art. 14 L. n. 890/92**

Massima:

*L'art. 14 della L. n. 890/82 stabilisce il principio per cui la spedizione diretta a mezzo posta costituisce il mezzo ordinario di notificazione, da preferirsi ad altri mezzi, senza prevedere l'intervento di un agente della notificazione il quale è invece previsto solo per i casi in cui risulti impossibile procedere alla notifica diretta da parte dell'Ufficio (fattispecie relativa alla notifica di un preavviso di fermo).*

**27. Sentenza 44/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Fenizia, Relatore: Mazza**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – cancellazione dal registro delle imprese – effetti - estinzione della società – successiva notifica della cartella di pagamento – notificazione a soggetto estinto – illegittimità**

Massima:

*La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti, con conseguente illegittimità della notifica della cartella di pagamento che venga successivamente effettuata nei suoi confronti in quanto soggetto ormai estinto.*

**28. Sentenza 55/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Balba, Relatore: Penna**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – somme iscritte a ruolo – riscuotibilità – termine di prescrizione decennale - sussistenza**

Massima:

*Le somme iscritte a ruolo ai sensi del d.p.r. n. 602/1973 sono riscuotibili nel termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.*

**29. Sentenza 67/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente:Torti, Relatore: Piu**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – cartella di pagamento – motivazione – contenuto**

Massima:

*In ottemperanza al modello ministeriale, la cartella di pagamento deve contenere l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è avvenuta l'iscrizione a ruolo; conseguentemente, mentre per gli accertamenti è più ampia l'esigenza di motivazione, nel caso di una cartella esattoriale tale esigenza è più limitata purché le indicazioni consentano comunque al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa.*

**30. Sentenza 75/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente:Torti, Relatore: Marcenaro**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – società di persone – socio illimitatamente responsabile – avviso accertamento notificato alla società – definitivo – atti della riscossione notificati al socio – impugnabilità - sussiste**

Massima:

*Dal momento che il socio di società di persone è illimitatamente e solidalmente responsabile per i debiti della società, anche se trattasi di debiti tributari, l'Amministrazione finanziaria che inutilmente abbia escusso il patrimonio di una società in nome collettivo può legittimamente chiamare a rispondere il socio, senza che via sia la necessità della previa notifica dell'accertamento, rimasto inoppugnato dalla società, essendo a tal fine sufficiente la notificazione dell'atto di riscossione(nella specie, la cartella di pagamento) avverso il quale il socio può ricorrere ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/92.*

**31. Sentenza 81/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore:Torti**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – rateazione del debito tributario – pagamento tardivo di una sola rata – mancata comunicazione formale della decadenza del beneficio – tutela dell'affidamento del contribuente – iscrizione a ruolo - illegittimità**

Massima:

*Il principio di tutela dell'affidamento, che trova origine negli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e che è stato esplicitato in materia tributaria dall'art. 10, c. 1, L. n. 212/2000, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello stato di diritto. Pertanto, alla luce di tale principio, è invalida l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto di rateazione allorquando l'Amministrazione finanziaria, a fronte del ritardo di un giorno nel pagamento di una sola rata (e del mancato deposito di fideiussione), non abbia emesso alcun formale provvedimento di decadenza dal beneficio della rateazione.*

**32. Sentenza 12/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Cingano**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – intimazione di pagamento – impugnazione volta a far valere vizi non propri dell'atto – mancata impugnazione della cartella di pagamento prodromica – definitività della pretesa impositiva**

Massima:

*E' inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con cui si fanno valere vizi dell'iscrizione a ruolo notificata con la prodromica cartella di pagamento; la mancata impugnazione di quest'ultima consolida infatti il debito tributario con la conseguenza che l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri.*

**33. Sentenza 13/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore:Cingano**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – dilazione del debito tributario – mancato pagamento di una sola rata – conseguenze - decadenza dal beneficio – applicabilità – solo se la rata non è stata totalmente versata**

Massima:

*Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 462/97, in caso di rateazione del debito tributario, il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo residuo è iscritto a ruolo dovendo essere pagato in un'unica soluzione. Tale disposizione (considerata la gravità delle conseguenze che determina) deve essere interpretata in senso stretto, trovando applicazione nel caso di mancato integrale pagamento della rata, e non allorquando, a fronte di un errore materiale commesso dal contribuente, la rata sia stata pagata per la sua quasi totalità (nella specie, per un errore materiale il contribuente aveva invertito le cifre della rata dovuta versando, invece che € 597,99, € 579,99).*

**34. Sentenza 24/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Cingano, Relatore: Scanu**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – avviso di iscrizione ipotecaria – sottoscrizione dell’atto – necessità – esclusione – riconducibilità dell’atto autorità emanante – sufficienza**

Massima:

*Ai fini della validità dell’iscrizione ipotecaria è sufficiente che il documento sia sicuramente riconducibile al soggetto che l’ha emessa; non rileva quindi l’eccezione relativa all’illeggibilità della sua sottoscrizione ed alla necessità che tale atto sia sottoscritto dal responsabile del procedimento, posto che comunque l’obbligatoria indicazione del responsabile del procedimento è stata prevista solamente con riferimento alla cartella di pagamento dal d.l. 248/2007.*

**35. Sentenza 29/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Cingano, Relatore: Scanu**

Intitolazione:

**MISURE CAUTELARI – sequestro conservativo ex art. 22 d.lgs. n. 472/97 – requisiti – periculum in mora – dimostrazione - necessità**

Massima:

*L'Ufficio che intenda richiedere una misura cautelare ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 472/97 deve dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione ed in particolare, quanto al periculum in mora, la fondatezza del timore di perdere il proprio credito; l'Ufficio non può quindi limitarsi a richiamare l'entità del credito vantato ed i beni sui quali intende richiedere la misura cautelare, ma deve evidenziare quali sono gli elementi significativi della volontà del contribuente di sottrarsi all'adempimento fiscale.*

**36. Sentenza 3/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia - Presidente: Sgambati, Relatore: Molino**

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – notificazione della cartella esattoriale – regolarità - prova certa contraria – mancanza – conseguenze.**

Massima:

*Deve considerarsi regolarmente avvenuta la notifica della cartella esattoriale che è stata consegnata dal concessionario della riscossione alle Poste per la consegna alla parte, qualora quest'ultima non abbia fornito una prova contraria. La correttezza e regolarità della notifica si evince, in maggior modo, dai dati presenti sulla ricevuta di consegna che contiene l'indirizzo del destinatario, quello del mittente, l'indicazione dell'ufficio postale da cui è partita la missiva, di quello di arrivo cui appartiene il postino addetto alla consegna dei plichi nella zona cui la stessa è diretta, il soggetto al quale è stata legittimamente consegnata la missiva, di quello di arrivo e le modalità di ritiro della stessa. Inoltre, una motivata impugnazione della cartella esattoriale, sana ogni suo eventuale vizio, in virtù del fatto che il fine a cui tende la notificazione – che la cartella sia regolarmente ricevuta dall'interessato - viene comunque realizzato*

**37. Sentenza 2/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Picozzi, Relatore: Schito**

Intitolazione:

**1. RISCOSSIONE – cartella di pagamento – notifica a mezzo posta - effettuata direttamente dall'Agente della riscossione – legittimità**

**2. RISCOSSIONE – cartella di pagamento – mancata sottoscrizione - legittimità**

Massima:

*1. E' legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dall'agente della riscossione, senza avvalersi dell'intermediazione di soggetto specificamente abilitato all'utilizzo di tale strumento, essendo consentito dall'art. 26 del d.p.r. n. 602/1973 la notifica mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel cui caso la notificazione si ha per avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento senza la necessità di redigere apposita relata.*

*2. E' valida la cartella di pagamento che non sia stata sottoscritta in quanto la sottoscrizione è elemento essenziale degli atti amministrativi nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge.*

**38. Sentenza 40/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Schito, Relatore: Caputo**

Intitolazione:

**Riscossione. Cartella di pagamento conseguente ad avvisi di accertamento resisi definitivi per mancato perfezionamento di adesione già sottoscritta ma non perfezionatasi, non avendo l'ufficio riconosciuto l'applicabilità del sopravvenuto beneficio della sospensione dei termini di pagamento ex art. 20 L. 44/1999 (c.d. legge anti usura). Illegittimità, spettando il beneficio della suddetta legge anche in sede di adesione, che va, pertanto confermato ora per allora . Illegittimità, inoltre, dell'iscrizione a ruolo della pretesa impositiva risultante dagli avvisi di accertamento in luogo di quella rideterminata nel contraddittorio in sede di adesione.**

Massima:

*Le rate di pagamento determinate in sede di adesione all'accertamento costituiscono adempimenti fiscali, per i quali, quindi, trova applicazione il termine di sospensione triennale previsto dall'art. 20, c.2°L 23/2/1999,n.44, a favore dei soggetti, quali una cooperativa di pescatori, successivamente riconosciuti, in base ad autorizzazione del prefetto, vittime dell'usura. Va quindi annullata l'impugnata cartella di pagamento, riconoscendo la spettanza del beneficio con effetto retroattivo rispetto all'atto di adesione.Va inoltre ritenuta l'illegittimità della cartella per esservi stata iscritta la pretesa impositiva oggetto degli emessi avvisi di accertamento, mentre l'ufficio avrebbe dovuto iscrivere quelle rideterminate in sede di contraddittorio, sulla base di dati ed elementi oggettivi forniti dalla parte, nella fase dell'adesione ravvisando la violazione del principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.*

**39. Sentenza 67/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Schito, Relatore: Glendi**

Intitolazione:

**Cartella di pagamento notificata al già rappresentante di società estinta – Sussistenza della notifica.**

Massima:

*In conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale la società cancellata dal Registro delle Imprese si considera estinta a tutti gli effetti, va dichiarato l'inesistenza della notifica di cartella di pagamento, intestata a società estinta, e, quindi, a soggetto non più esistente, indipendentemente dai rapporti giuridici ad esso facenti capo, con effettuazione della notifica al soggetto che prima dell'estinzione ne aveva avuto la rappresentanza legale.*

**40. Sentenza 70/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Gatti, Relatore: Lomazzo**

Intitolazione:

**Cartella di pagamento notificata al già rappresentante di società estinta – Sussistenza della notifica.**

Massima:

*In conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale la società cancellata dal Registro delle Imprese si considera estinta a tutti gli effetti, va dichiarato l'inesistenza della notifica di cartella di pagamento, intestata a società estinta, e, quindi, a soggetto non più esistente, indipendentemente dai rapporti giuridici ad esso facenti capo, con effettuazione della notifica al soggetto che prima dell'estinzione ne aveva avuto la rappresentanza legale.*



## SANZIONI

**1. Sentenza 41/4/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Maglione, Relatore: Sarni**

Intitolazione:

**SANZIONI TRIBUTARIE – obbiettiva incertezza normativa nazionale e comunitaria – sussiste – conseguenze – irrogazione - esclusione.**

Massima:

*La mancanza sia dei presupposti della colpa grave che abbia generato la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari, sia della dolosa violazione attuata con l'intento di pregiudicare l'attività amministrativa di accertamento, unitamente alla condotta trasparente della società nella predisposizione e applicazione dei bilanci sociali e all'invio della questione interpretativa - da parte di ben due organi giurisdizionali - alla Commissione di Giustizia Europea, sono certamente indicativi di una obbiettiva incertezza circa il contenuto delle norme la quale deve condurre alla decisione di inapplicabilità delle sanzioni e non alla riduttiva applicazione delle sanzioni stesse, sia pure nella misura minima. Peraltro, tale incertezza normativa può trovare ulteriore conforto in altri presupposti - quali, ad esempio l'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco o la mancanza di precedenti specifici sulla controversia in atto da parte della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione – che contribuiscono a rafforzare quel dubbio sulla soluzione del quesito interpretativo che giustifica l'inapplicabilità delle sanzioni.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>MAGLIONE</b>	<b>ANTONIO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>SARNI</b>	<b>MARIA LUISA</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CELLE</b>	<b>MARINA</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 158/10 depositato il 28/01/2010
- avverso la sentenza n° 286/20/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 1

**proposto dal ricorrente:**

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA  
VIA BACIGALUPO 415 16122 GENOVA GE

**difeso da:**

UCKMAR VICTOR  
AVV CATERINA CORRADO OLIVA  
VIA BACIGALUPO 4/15 16122 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4C030100942/2005 IRPEG + IRAP 2003

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 158/10

UDIENZA DEL

10/11/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

41

PRONUNCIATA IL:

10/11/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

- 1 MAR. 2012.

Il Segretario

*Ornello*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia verte sulla applicabilità delle sanzioni contenute negli avvisi di accertamento R.4C030100942/2005 e R4C030101602/2006 per IRPEG ed IRAP 2003 emessi nei confronti dell'appellante Porto Antico di Genova S.p.A.

Il presente giudizio è stato preceduto da un articolato contenzioso svoltosi in tutti e tre i gradi di giudizio e che ha investito l'intero contenuto degli avvisi di accertamento con i quali erano stati assoggettati a tassazione – con applicazione anche di interessi e sanzioni – i contributi ricevuti dalla Società dai Fondi comunitari e regionali devoluti a favore di enti pubblici e da società miste nell'ambito del settore turistico.

Detto contenzioso, che investiva la tassabilità dei contributi stessi, veniva devoluto, per l'interpretazione delle disposizioni relative, da ben due giudici (Corte di Cassazione e Commissione Tributaria Regionale) alla Corte di Giustizia della Comunità Europea che, interpretando le divergenti norme nazionali e comunitarie sull'argomento, si esprimeva nel senso della tassabilità dei benefici.

A seguito di tale determinazione la Società appellante si è adeguata al deliberato comunitario versando le imposte ma ha chiesto l'esonero dalla applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla compatibilità comunitaria delle norme relative ed ha pertanto impugnato in tale parte, gli avvisi di accertamento summenzionati.

Il Giudice di 1° grado, investito di tale ultima questione, con la sentenza n.286 depositata il 1° dicembre 2008, pur sostanzialmente convenendo sulla incertezza normativa che investiva la controversia, ha ritenuto applicabili le sanzioni sia pure nella misura minima.

Nell'atto di appello la Società insiste per la non applicabilità delle sanzioni richiamando, a sostegno, sentenze della Corte di Cassazione, a cominciare dalla n.24670 del 28 novembre 2007, ripetutamente confermata dalla stessa Corte, che ha individuato una serie di "obiettive cause di incertezza normativa" che esonerebbero dalla applicazione delle sanzioni.

Ha richiamato inoltre, più specificamente, la sentenza della stessa Corte n.7765 del 21 marzo 2008, che ha rinvenuto nel "risultato equivoco dell'interpretazione delle norme tributarie" accertato dal Giudice una causa di non applicabilità delle sanzioni, nonché le sentenze della stessa Corte n.20876 dell'8 ottobre 2010 e n.12422 del 22 febbraio 2011, conformi in punto.

Ha ancora richiamato la sentenza, più confacente al caso di specie e, precisamente. Cass.13 marzo 2009 n.3105 che ha rinvenuto nel rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato della Comunità Europea, un sicuro indice di obiettiva incertezza normativa sufficiente a determinare la disapplicazione delle sanzioni

Ulteriore motivo di appello si rinviene nella richiesta formulata dalla Porto Antico S.p.A. volto ad ottenere anche la non applicazione degli interessi, in virtù del principio di affidamento contenuto nell'art. 10 comma 2 dello Statuto del contribuente.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale ha cercato di confutare l'assunto dell'appellante, asserendo che, nel caso, non vi sarebbero stati seri dubbi interpretativi delle norme, i quali, comunque, avrebbero potuto essere risolti qualora la Società fosse ricorsa all'ausilio di tecnici di comprovata professionalità atti a risolvere il quesito interpretativo.

La causa, chiamata all'udienza del 10.11.2011, dopo la discussione delle parti è passata in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'atto di appello è parzialmente fondato.

Meritano infatti separata trattazione le due richieste ivi contenute, l'una relativa alla pretesa inesigibilità degli interessi da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'altra alla pretesa inapplicabilità delle sanzioni.

Quanto agli interessi la Società ne sostiene la non debenza con riferimento all'art. 10 comma 2 dello Statuto del Contribuente ove afferma che sia le sanzioni che gli interessi non sono dovuti qualora il contribuente sia stato tratto in errore dal comportamento dell'Amministrazione.

La proposizione richiama una nota della Ragioneria Generale dello Stato che, con riferimento all'art.28 comma 3 del D.P.R. 600 del 1973 invitava a soprassedere all'applicazione della ritenuta fiscale in attesa di chiarire il contrasto fra la norma ivi contenuta e l'art. 21 del Regolamento CEE n.4253 del 1988 come modificato dal Regolamento CEE 1260 del 1999 ove disponeva che gli aiuti finanziari andavano erogati senza alcuna trattenuta o detrazione fiscale.

Invero il contenuto di tale nota non può ritenersi aver fuorviato la Società in maniera tale da indurla ad astenersi dal versamento delle imposte non foss'altro perché riguarda una direttiva inerente norma diversa da quella contenuta nell'art. 55 TUIR che investe la presente controversia.

Nessun atteggiamento fuorviante può quindi ravvisarsi nel comportamento dell'Amministrazione.

Può quindi concludersi che gli interessi, costituendo il corrispettivo del trattenimento delle somme dovute a titolo di imposta, versate successivamente al termine di scadenza, devono essere corrisposti nella loro interezza.

Quanto alle sanzioni si conviene con l'assunto della Società appellante circa la contraddittorietà fra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata.

Ed infatti la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, in tale sentenza, afferma testualmente che "non sussistono i presupposti sia di colpa grave che abbia generato la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari, sia la dolosa violazione attuata con l'intento di pregiudicare l'attività amministrativa di accertamento" sottolineando altresì "la condotta trasparente della Società e dei suoi organi sociali nell'intera vicenda, nella predisposizione e applicazione dei bilanci sociali".



Tali premesse, unitamente ai precedenti giudiziari sopra richiamati, ivi compreso l'invio della questione interpretativa, da parte di ben due organi giurisdizionali, alla Commissione di Giustizia Europea, sono certamente indicativi di una obiettiva incertezza circa il contenuto delle norme che avrebbe dovuto condurre alla diversa decisione di inapplicabilità delle sanzioni e non alla riduttiva applicazione delle sanzioni stesse, sia pure nella misura minima disposta dalla Commissione Provinciale.

Peraltro, tale incertezza normativa trova ulteriore conforto nei presupposti - elencati sia pure a titolo esemplificativo dalla sentenza della Corte di Cassazione n.24670 del 6 novembre 2007 - quali, ad esempio, l'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco, l'assenza di precedenti specifici sulla controversia in atto da parte della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione la conseguente assenza di colpevolezza da parte della Società i quali tutti contribuiscono a rafforzare il dubbio sulla soluzione del quesito interpretativo che giustifica l'inapplicabilità delle sanzioni.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale accoglimento dell'atto di appello, disapplica le sanzioni amministrative irrogate. *Conferma, riteuto.*

La situazione di obiettiva incertezza normativa induce alla compensazione delle spese di causa.

Il Relatore

*VENONA, 10.11.2011*

Il Presidente

*Mecher*

*Quaglione*

**2. Sentenza 73/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Proto, Relatore: Locci**

Intitolazione:

**SANZIONI –rimborso di un credito IVA dichiarato non dovuto dall’Ufficio successivamente alla sua effettuazione – art. 13 d.lgs. n. 471/97 – tardivo od omesso versamento – sanzione - applicabilità – non sussiste – errore dell’Ufficio – configurabilità.**

Massima:

*La sanzione amministrativa prevista dall’art. 13, d.lgs. n. 471/97 è applicabile solamente nei casi di mancata esecuzione, in tutto od in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti in acconto, dei versamenti periodici e del versamento di conguaglio od a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione. Tale sanzione, per il principio di legalità, non è quindi applicabile al contribuente che abbia ottenuto dall’Ufficio il rimborso di un credito IVA che l’Ufficio stesso, successivamente alla sua erogazione, abbia ritenuto non dovuto: in tale ipotesi, infatti, il fatto che è stato sanzionato (l’omesso versamento di somme oggetto di un rimborso poi dichiarato non dovuto) deriva da un errore dell’Ufficio che avrebbe dovuto verificare con più attenzione la spettanza del rimborso e quindi negarlo se non spettante.*

**3. Sentenza 50/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza, Relatore: Scanu**

Intitolazione:

**SANZIONI – consulente tributario – mancata presentazione della dichiarazione e mancato versamento delle imposte – responsabilità del contribuente – rispetto procedura prevista dalla L. n. 423/95 – necessità.**

Massima:

*Nell'ipotesi in cui il professionista delegato dal contribuente non abbia provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi ed a versare le relative imposte, ai sensi della L. n. 423/95, non sono dovute le sanzioni dal contribuente se la violazione consegue alla condotta penalmente illecita del consulente tributario (sempre che non sussista un difetto di diligenza del delegante che lo ha nominato), se è fornita la prova che il contribuente ha dato al consulente il denaro per il pagamento delle imposte, se è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria anteriormente all'effettuazione dei controlli da parte dell'Erario e se, comunque, il contribuente provvede a versare l'imposta dovuta.*

**4. Sentenza 73/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Ghigliazza**

Intitolazione:

**SANZIONI – obiettive condizioni di incertezza – applicabilità dell'esimente - condizioni**

Massima:

*Lesimente della non irrogabilità delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza della normativa non trova applicazione qualora la norma non si presenta equivoca, vale a dire tale da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire, in un determinato momento, l'individuazione certa di un dato significato.*



TARSU/TIA

***1 Sentenza 42/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Soave e Relatore: Barabino***

Intitolazione:

**1) TRIBUTI LOCALI – Tariffa di igiene ambientale – soggetto gestore - legittimazione a riscuotere la TIA a mezzo ruolo – art. 49 d.lgs. n. 22/97 sussistenza – necessità di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate – art. 238, d.lgs. n. 152/2006 - esclusione – convenzione con il Concessionario – sussistenza**

**2) TRIBUTI LOCALI – Tariffa di igiene ambientale – affidamento del servizio di applicazione e riscossione della tariffa ad un soggetto gestore – sottoscrizione del ruolo – effettuata dal gestore – legittimità**

**3) TRIBUTI LOCALI – Tariffa di igiene ambientale – agevolazione tariffarie – presentazione tempestiva di specifica denuncia al gestore del servizio - necessità**

Massima:

*1) La legittimazione del gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a riscuotere la TIA a mezzo ruolo discende direttamente dall’art. 49, c. 15, del D.lgs. n. 22/1997, senza che sia necessaria la stipula di una apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate (come previsto dall’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006), esistendo comunque una convenzione tra il gestore e Concessionario al quale è stato istituzionalmente affidata la riscossione a mezzo ruolo.*

*2) Il ruolo di riscossione è legittimamente reso esecutivo attraverso la sua sottoscrizione da parte della società che gestisce il servizio di riscossione della tariffa in nome e per conto del Comune.*

*3) In materia di tariffa di igiene ambientale, la concessione di agevolazioni tariffarie è subordinata alla tempestiva presentazione al soggetto gestore di apposita denuncia di detassazione.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>SOAVE</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BARABINO</b>	<b>MAURO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>VENTURINI</b>	<b>MARIO CARLO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 1111/10  
depositato il 21/05/2010  
- avverso la sentenza n° 288/20/2009  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA  
contro: EQUITALIA POLIS SPA  
**difeso da:**  
CALISI GIOVANNI  
VIA MARAGLIANO 10/6 16122 GENOVA

**proposto dal ricorrente:**

NUOVA AVEC SNC  
VIA DEL COMMERCIO 13 R 16167 GENOVA GE

**difeso da:**  
ODINO LUIGI  
PIAZZA DELLA VITTORIA 14/15 16121 GENOVA GE

**terzi chiamati in causa:**

GENOVA  
16100 GENOVA GE

**altre parti coinvolte:**

AMIU GENOVA S.P.A.  
VIA D'ANNUNZIO 27 16121 GENOVA GE

**difeso da:**  
LOVISOLO ANTONIO  
VIA ROMA 3/2 16121 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1111/10

UDIENZA DEL

06/06/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

42

PRONUNCIATA IL:

6/6/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18 APR. 2012

Il Segretario

*Alfani*



(segue)

RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04820080010411246 TR.SMALT.RIFIU 2006

**SEZIONE**

**N° 1**

**REG.GENERALE**

**N° 1111/10**

**UDIENZA DEL**

**06/06/2011**

**ore 09:30**



SEZIONE

N. 1  
REG. GENERALE

N.1111/10  
UDIENZA DEL

06/06/2011 ore 09:30

Fatto

La NUOVA AVEC S.n.c. , ha impugnato il ruolo e la cartella di pagamento , con cui A.M.I.U. S.p.A. , a mezzo dell'Agente della Riscossione, le ha richiesto il pagamento di un importo pari ad € 3.370,20, a titolo di TIA per il 2006. La cartella impugnata è stata preceduta dall'invio da parte di AMIU di due fatture bonarie, con cui era richiesto il versamento della TIA per il 2006:

fattura n. 2006/0255653 del 03/07/20061, per € 1.682,15, scadenza al 25/07/06;

fattura n. 2006/0364323 del 22/12/20062, per € 1.682,15, scadenza al 22/12/06.

Scaduti infruttuosamente i termini per effettuare i pagamenti delle due fatture sopra citate, ha fatto seguito l'inizio della procedura di riscossione coattiva del dovuto, con l'emissione da parte di Equitalia Polis S.p.A. della relativa cartella di pagamento che la NUOVA AVEC ha impugnato (previa istanza di sospensione cautelare poi rigettata) sulla base di quattro motivi di impugnazione:

carenza di formazione e mancata notificazione di un "atto prodromico" che potesse legittimamente consentire ad AMIU di formare un "titolo - ruolo", a seguito del quale poter riscuotere la TIA;

carenza di legittimazione attiva di AMIU la quale, in assenza di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, non avrebbe, comunque, alcun titolo per ottenere e richiedere la formazione di un "ruolo" per riscuotere la tariffa ;



SEZIONE

N. 1  
REG. GENERALE

N.1111/10  
UDIENZA DEL

06/06/2011 ore 09:30

l'attuale pendenza nanti al TAR Liguria dell'impugnazione della delibera con cui il Comune di Genova ha trasferito ad AMIU il diritto di applicare e riscuotere la Tia;

nel merito, la non assoggettabilità a tariffa delle superfici ove la ricorrente produce rifiuti speciali che provvede a smaltire a proprie spese, giusta la previsione dell'art. 49, D.lgs. n. 22/97.

L' AMIU si costituiva in giudizio contestando le doglianze sollevate .

La Commissione Tributaria , con sentenza n. 288/20/09 , ha respinto il ricorso della NUOVA AVEC ritenendolo, assolutamente infondato.

La NUOVA AVEC ha appellato la sentenza di cui sopra per i sotto specificati motivi:

omesso rituale esame delle eccezioni formulate dalla contribuente - violazione art.36 D. LGS. N .546/92;

T.I.A. insussistenza del "titolo legittimante la formazione del "ruolo" – atti prodromici emessi dal gestore del servizio smaltimenti rifiuti -requisiti -non autonomia rilevanza ;

inesistenza di un " Ruolo – Titolo esecutivo – ovvero carenza di legittimazioni attiva di AMNIU a richiedere ed ottenerla formazione del ruolo ,in quanto mancherebbe la " convenzione con L'Agenzia delle Entrate , prevista all'art.238,c.12,D.Lgs.152/2006, sia dall'art.13 D.P.R.n.602/73;

nel merito, l'attribuzione alla società ricorrente "dell' onere probatorio " relativamente all'attribuzione delle agevolazioni tariffarie spettanti in riferimento alla produzioni di rifiuti speciali che smaltisce autonomamente .

Si sono costituiti ed hanno controdedotto : La S.N.C. NUOVA AVEC , il Comune di Genova ,la S.P.A. EQUITALIA SESTRI .



SEZIONE

N. 1  
REG. GENERALE

N.1111/10  
UDIENZA DEL

06/06/2011 ore 09:30

Questo Collegio visti ed esaminati gli atti, udite le parti, ritiene:

per quanto attiene al primo motivo di appello la sentenza di che trattasi, ha valutato tutti i motivi del ricorso, ritenendolo infondato, alla luce della normativa vigente inerente la TIA, senza alcun acritico rinvio alla tesi esposte da Amiu, ma sottolineando, sia in punto di fatto che di diritto, in applicazione della normativa in oggi vigente in materia di TIA, l'infondatezza delle richieste della Nuova Avec;

il secondo motivo di appello, consiste nel fatto che AMIU non era, in concreto, nella mancanza formale di un convenzione con l'Agenzia delle Entrate, come richiesto dal c.12, art.238 Dlgs.152/2006, questo collegio ritiene che la legittimazione di AMIU, discende direttamente dall'art.49, Dlgs.n22/97,tenendo conto, che il citato art.238 non è ancora entrato in vigore; ed inoltre accertato che il soggetto attivo del prelievo della TIA è il Comune, e che quest'ultimo affidi, mediante regolamento a terzi, la riscossione e l'accertamento e quindi la relativa legittimazione passiva a stare in giudizio. Si può quindi concludere che ;

Amiu applica la TIA a Nuova Avec, in quanto la stessa occupa locali ubicati nel territorio comunale, riscuotendo legittimamente la TIA a mezzo di ruolo, in forza di una espressa previsione di legge;

Amiu, riscuote le tariffe mediante " convenzione con Equitalia Sestri S.P.A , a cui in via istituzionale è stata attribuita dall'Agenzia delle Entrate - a seguito della riforma legislativa della riscossione – la funzione di servirsi dello strumento del ruolo al fine della riscossione;

il ruolo di riscossione è reso esecutivo legittimamente, mediante la sottoscrizione da parte della società che gestisce il servizio di riscossione



SEZIONE

N. 1  
REG. GENERALE

N.1111/10  
UDIENZA DEL

06/06/2011 ore 09:30

della tariffa in nome e per conto del Comune ;

nel merito delle agevolazioni tariffarie si evidenzia come il predetto beneficio sia sotteso alla presentazione di apposita denuncia ,la quale deve indicare la sussistenza dei presupposti di esenzione o riduzione . Nel caso in esame, la Nuova Avec , è stato accertato che non ha presentato per la TIA , domanda di esenzione né sono state inoltrate ulteriori domanda rivolte ad ottenere una diversa qualificazione dei locali in uso o rivolte ad ottenere ulteriori riduzioni o esenzioni tariffaria rispetto alle eventuali riduzioni e/o esenzioni già concesse in vigenza di TARSU e mantenuta da AMIU per la TIA.

Questo Collegio ,quanto sopra premesso ,respinge l'appello. La complessità della materia consente di compensare le spese di giudizio.

**P. Q . M.**

Si respinge l'appello, confermando la decisione della C. T . P. di Genova.

Spese compensate.

Così, deciso in Genova 06/06/2011

Il Relatore

IL PRESIDENTE

**2. Sentenza 92/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Soave, relatore: Venturini**

Intitolazione:

**1. TRIBUTI LOCALI – Tariffa di igiene ambientale – liquidazione - iscrizione a ruolo – avviso di accertamento – necessità – esclusione**

**2. TRIBUTI LOCALI – Tariffa di igiene ambientale – denuncia – natura – dichiarazione ultrattiva - sussistenza**

**3. TRIBUTI LOCALI – Tariffa di igiene ambientale – soggetto gestore - legittimazione a riscuotere la TIA a mezzo ruolo – art. 49 d.lgs. n. 22/97 - sussistenza – necessità di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate – art. 238, d.lgs. n. 152/2006 - esclusione – convenzione con il Concessionario – sussistenza**

**4. TRIBUTI LOCALI – Tariffa di igiene ambientale – affidamento del servizio di applicazione e riscossione della tariffa ad un soggetto gestore – sottoscrizione del ruolo – effettuata dal funzionario delegato – legittimità**

Massima:

*1. Analogamente a quanto avveniva in tema TARSU, per la riscossione della TIA il Gestore può procedere direttamente alla sua liquidazione ed alla sua iscrizione a ruolo (sempre che il destinatario non abbia già provveduto al pagamento a seguito dell’avviso bonario) senza la necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, allorquando detta liquidazione avvenga sulla base dei dati ed elementi già precedentemente acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, e quindi sulla base di un’operazione automatica*

*2. La denuncia TIA ha la natura di dichiarazione ultrattiva che, una volta presentata, esplica effetti nel tempo finché non intervengano modifiche nell'occupazione che dovranno essere dichiarate; è pertanto valida la liquidazione della TIA effettuata dal Gestore sulla base dei dati dichiarati dal contribuente anche in occasione della presentazione della denuncia della previgente TARSU.*

*3. La legittimazione del gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a riscuotere la TIA a mezzo ruolo discende direttamente dall'art. 49, c. 15, del D.lgs. n. 22/1997, senza che sia necessaria la stipula di una apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate (come previsto dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006), esistendo comunque una convenzione tra il gestore e Concessionario al quale è stato istituzionalmente affidata la riscossione a mezzo ruolo.*

*4. Il ruolo di riscossione è legittimamente reso esecutivo attraverso la sua sottoscrizione da parte del funzionario delegato dal rappresentante legale della società che gestisce il servizio di riscossione della tariffa in nome e per conto del Comune.*



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>SOAVE</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>VENTURINI</b>	<b>MARIO CARLO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BARABINO</b>	<b>MAURO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 2175/10  
depositato il 25/11/2010  
- avverso la sentenza n° 116/13/2010  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA  
contro: COMUNE DI GENOVA

**proposto dal ricorrente:**

ODINO LUIGI  
PIAZZA DELLA VITTORIA 1415 16121 GENOVA GE

**difeso da:**

TESTINI FEDERICA  
PIAZZA DELLA VITTORIA 1415 16121 GENOVA GE

**terzi chiamati in causa:**

A.M.I.U.  
PIAZZA PICCAPIETRA 48 16100 GENOVA GE

**difeso da:**

LOVISOLO ANTONIO  
VIA ROMA 3/2 16100 GENOVA GE

contro: COMUNE DI GENOVA  
AGENTE DI RISCOSSIONE GENOVA EQUITALIA NORD S.P.A.

**proposto dal ricorrente:**

ODINO LUIGI  
PIAZZA DELLA VITTORIA 1415 16121 GENOVA GE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2175/10

UDIENZA DEL

23/01/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

92

PRONUNCIATA IL:

23/1/2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13 LUG, 2012

Il Segretario

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Mark]*



(segue)

**difeso da:**

TESTINI FEDERICA  
PIAZZA DELLA VITTORIA 1415 16121 GENOVA GE

**terzi chiamati in causa:**

A.M.I.U.  
PIAZZA PICCAPIETRA 48 16100 GENOVA GE

**difeso da:**

LOVISOLO ANTONIO  
VIA ROMA 3/2 16100 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04820090014066331  
RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04820090014066331  
RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10820090014066331  
RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10820090014066331

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2175/10

UDIENZA DEL

23/01/2012

ore 09:30



(segue)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso introduttivo il contribuente impugna ruolo e cartella di pagamento TIA con la quale AMIU Genova spa ha richiesto -tramite l'agente della riscossione- il pagamento di € 1345,70 per gli anni 2007 e 2008, relativamente all'abitazione e allo studio professionale ubicati in Genova.

Il contribuente ricorre presso la CTP, eccependo:

<< mancanza di un atto prodromico legittimante AMIU a formare il titolo e il ruolo idonei alla riscossione;

<< assenza di legittimazione attiva di AMIU, che non risulta aver stipulato apposita convenzione con la A.d.E. per ottenere e richiedere la formazione del ruolo per riscuotere la tariffa;

<< carenza di motivazione dell'atto impugnato;

<< pendenza dell'impugnazione davanti al TAR Liguria della delibera comunale che ha trasferito ad AMIU le competenze per applicare e riscuotere TIA;

Si costituiscono AMIU e Comune. AMIU evidenzia che l'iscrizione a ruolo è stata preceduta da quattro fatture/avviso bonario, e ribatte punto su punto; il Comune rappresenta la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che la tariffa è stata richiesta da AMIU. Le rispettive tesi del contribuente e di AMIU sono approfondite con memorie illustrative.

La CTP respinge, sul presupposto:

1- che l'art. 49 comma 15 del D.Lgs 22/97 istitutivo della TIA prevede che la riscossione avvenga tramite ruolo secondo le disposizioni del DPR 602/73 e DPR 43, senza prevedere l'emissione e la partecipazione all'interessato di alcun atto prodromico alla cartella.

2- che ai sensi del comma 13 dello stesso articolo AMIU è legittimata a formare il ruolo in quanto gestore del servizio incaricato con contratto di servizio approvato con delibera comunale;

3- che l'art. 238 comma 4 del D.Lgs 152/2006 che prevede la stipula di convenzione tra A.d.E. e AMIU sarà applicabile solo dopo la emissione del regolamento che lo stesso D.Lgs prevede;

4- che comunque di fatto tale convenzione già esiste, ancorché non nelle forme previste dal D.Lgs 152/2006, perché già stipulata tra AMIU e Concessionario, cui l'A.d.E. ha conferito ex D.L. 203/2005 tutte le funzioni ad essa spettanti in tema di riscossione, ivi compreso l'utilizzo del ruolo.

Successivamente il contribuente propone appello presso questa CTR, eccependo in sostanza carenza di motivazione della prima sentenza che avrebbe supinamente accettato e fatto proprie le tesi di AMIU senza però discutere le eccezioni formulate dal ricorrente, eccezioni che vengono riproposte come in primo grado e rafforzate con ulteriori riflessioni e deduzioni.

AMIU si costituisce ed insiste come in primo grado; chiede conferma della prima sentenza, ritenuta ineccepibile. Deposita memoria illustrativa.

Il Comune di Genova si costituisce e ribadisce la richiesta di conferma del difetto di legittimazione passiva, vertendo la controversia su atto emesso dal Concessionario per la Riscossione, il cui atto prodromico (la fattura) è stato emesso da AMIU.

Non risulta agli atti costituzione di Equitalia, concessionario per la Riscossione.

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2175/10

UDIENZA DEL

23/01/2012 ore 09:30



(segue)

Si procede in pubblica udienza, durante la quale i difensori (per il contribuente appellante, per AMIU e per il Comune) insistono e illustrano le rispettive tesi.

Parte privata, in particolare, insiste sulla insussistenza dell' "effetto tralazio" della denuncia già effettuata dal contribuente ai fini TARSU, che secondo il Comune e secondo AMIU varrebbe quindi anche ai fini TIA, tanto da giustificare la formazione del ruolo. Contesta la motivazione dei primi giudici nella parte in cui si afferma che l'impostazione della TIA segue l'impostazione della Tarsu, giacché se è vero che i presupposti sono simili (l'occupazione di immobili) in un caso si tratta di tassa, nell'altro di tariffa. Ribadisce che i primi giudici non hanno affrontato la discussione in ordine al fatto che nessun concessionario della riscossione può emettere ruoli, attività per la quale deve essere coinvolto un funzionario tributario che -appunto- formi il ruolo, per cui la convenzione con l'A.D.E. è indispensabile. La formazione del ruolo dunque non può essere disposta sulla base della denuncia ai fini TARSU e non può condividersi l'assunto della CTP laddove parla di "utilizzo del ruolo", perché ad essere contestata è la emissione del ruolo, non il suo utilizzo, che verrebbe in considerazione solo se il ruolo fosse già formato regolarmente.

Il difensore di AMIU, in particolare, preliminarmente eccepisce che la questione concernente la necessità di un funzionario tributario per la formazione del ruolo è formulata da controparte solo in una memoria aggiuntiva, e quindi costituisce questione nuova non ammissibile; comunque produce copia del ruolo, sottoscritto dalla d.ssa Ruocco delegata dal direttore generale e legale rappresentante AMIU. Produce copia sent. 117 e 118/2011 CTR GE in ordine alla natura della TIA e della corrispondente tariffa nonché in relazione alla non necessità di notifica di atto prodromico preliminare. Insiste sulla sussistenza dell'effetto tralazio tra TARSU e TIA; richiama in proposito il comma 3 dell'art. 49 della legge istitutiva TIA per affermare che esiste continuazione tra TARSU e TIA. Il pagamento della TIA viene dunque effettuato sulla base della situazione di fatto dell'immobile, non mutata nel tempo, senza necessità di emettere avviso di accertamento o di pagamento, che è previsto solo in caso di denuncia di variazione. L'atto prodromico sarebbe dunque richiesto solo nel caso variazione nello stato dell'immobile rilevante ai fini TIA..

Il Comune richiama gli atti di costituzione per riaffermare la propria carenza di legittimazione passiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti, ritiene infondati i motivi di impugnazione.

Il contribuente lamenta in primo luogo come la CTP non abbia compiutamente discusso i tre punti di doglianza del ricorso introduttivo: 1) carenza dei presupposti- omessa comunicazione dell'atto prodromico- inesistenza del titolo, ruolo, cartella di pagamento, carenza di legittimazione AMIU; 2) applicabilità D.Lgs 152/2006 cui consegue la necessità di corresponsività tra il servizio effettivamente erogato e fruizione del servizio stesso con effettività da parte dell'utente-contribuente; 3) sussistenza della legittimazione passiva in capo al Comune di Genova.

In merito, la Commissione osserva che le considerazioni espresse dai primi giudici, ancorché sintetiche, richiamano tutti gli aspetti delle problemati-

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2175/10

UDIENZA DEL

23/01/2012 ore 09:30



(segue)

che dedotti dal contribuente e illustrano le argomentazioni accolte e poste a base delle motivazioni del convincimento. Dette considerazioni –ad avviso della Commissione- sono condivisibili :

1>a: Quanto alla carenza del presupposto: va osservato che il comma 3 dell'art. 49 citato riporta il presupposto che individua i soggetti passivi della tariffa, disponendo che essa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. L'espressione è peraltro quasi del tutto corrispondente a quella dell'art. 62 del D. Lgs. n. 507/93 istitutivo della TARSU, con la sola eccezione del termine "conduca" usato in luogo del termine "detenga". Il contribuente non contesta l'esistenza di tale presupposto, né la superficie dei locali sulla base della quale è stata calcolata la debenza, ma discute –sul punto- aspetti squisitamente formali.

1>b: quanto alla omessa comunicazione dell'atto prodromico: contrariamente a quanto sostenuto da parte privata che insiste sulle pretese conseguenze della qualificazione "tassa" o "tariffa", la T.I.A. è stata definita sia dalla Corte Costituzionale (ord. nn. 238/09 e 64/10) sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, Ordinanza n. 14903 del 2010) una mera variante della T.A.R.S.U., della quale conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima (Cass. 2320/2012). A tal fine va rammentato che ex D.Lgs. 507/93 art. 72 comma 1 è consentito –in tema di tassa sui rifiuti- ai Comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo (sempreché il destinatario non abbia già provveduto al pagamento a seguito della ricezione dell'avviso bonario/bolletta), senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, allorché detta liquidazione avvenga sulla base di dati ed elementi già in precedenza acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, e quindi sulla base di una operazione automatica (cass.16515/2010); diverso sarebbe –ma non è il caso di specie- se fossero intervenute variazioni nell'immobile tali da rendere necessaria apposita denuncia.

1>c: quanto alla inesistenza del titolo, ruolo, cartella di pagamento, e carenza di legittimazione AMIU: Il titolo, si è visto sopra (1>a) è costituito dalla conduzione o occupazione di locali.

Il titolo indirettamente previsto dall'art. 49 citato consiste ed è esplicitato –nella fattispecie- nella denuncia presentata a suo tempo ai fini TARSU; AMIU sottolinea il carattere di definitività sia formale che temporale della dichiarazione sulle caratteristiche dell'immobile, in base ad una sorta di effetto "tralatizio" (concetto non nuovo, di romana memoria, essendo connesso con quello di "edictum perpetuum") che la rende valida finché non intervenga una modifica dell'immobile stesso implicante nuova denuncia. Al di là della suggestiva terminologia adottata e nonostante le insistenze del contribuente, non si riscontra nella normativa TIA la necessità di nuova denuncia, e l'assunto di AMIU va condiviso: in considerazione delle affinità esistenti tra TARSU e TIA, e –si ripete- in assenza di espressa normativa in merito, si può condividere la tesi secondo cui la denuncia ha carattere di dichiarazione ultrattiva, e non vi è motivo per ritenere che ai fini di calcolo automatico per determinare l'ammontare della TIA non si possano usare dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione (vedi sopra, 1>a).

1>d Quanto alla legittimazione attiva di AMIU (assegnataria da parte del Co-

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2175/10

UDIENZA DEL

23/01/2012 ore 09:30



(segue)

mune del servizio di gestione e riscossione) va osservato che l'art. 238 comma 12 d.lgs. 152/2006 che prevede la necessità di convenzione tra il soggetto di diritto privato delegato dal Comune e l'A.d.E. non è ad oggi entrato in vigore, in quanto non risulta emanato il regolamento previsto dal n. 6 dello stesso articolo ( conforme, v. sent. C.Cost. 238/2009); Con delibera del Consiglio Comunale (che non risulta allo stato soggetta ad alcun provvedimento di annullamento) è stata assegnata ad AMIU la gestione e riscossione della TARSU prima e della TIA dopo; dunque il ruolo risulta regolarmente emesso a firma d.ssa Ruocco delegata (esiste copia agli atti) dal direttore generale e legale rappresentante AMIU. Quest'ultima, a sua volta, ha appaltato al Concessionario (tramite convenzione) gli adempimenti connessi alla fase della riscossione.

Appare inoltre corretto il rilievo di AMIU, laddove osserva che di fatto e nella sostanza la convenzione richiamata dal contribuente -comunque- esiste già, proprio per il fatto che AMIU (assegnataria da parte del Comune del servizio di gestione e riscossione) ha stipulato convenzione con EQUITALIA ( ex D.L.203/2005 delegata dalla A.D.E. all'utilizzo del ruolo ai fini della riscossione).

La questione sollevata da parte privata in ordine alla necessità di visto telematico da parte di un funzionario tributario costituisce effettivamente motivo nuovo, non rilevabile nel ricorso introduttivo, ed è inammissibile ( e comunque infondata, alla luce di quanto or ora affermato).

2> quanto alla applicabilità del D.Lgs 152/2006, va rammentato che non si tratta del corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, bensì di una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso l'imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, benefici: non è dato quindi individuare nella T.I.A. caratteri sostanziali di diversità rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni (originariamente prevista dagli articoli 268 c ss. del citato T.U.n.1175/1931, poi modificata dal D.P.R.n.915/1982 e compiutamente riordinata dal D.Lgs.n.507/1993), che pure è stata soppressa dalla stessa norma, l'art.49 D.Lgs.n.22/1997 (poi a sua volta sostituito dal D.Lgs.n.152/2006), che ha istituito la Tariffa (v, conforme, CASS.2320/2012).

3> quanto alla legittimazione passiva in capo al Comune di Genova, vanno condivise le argomentazioni espresse nell'atto di costituzione. La cartella è indiscutibilmente originata dalla iscrizione a ruolo effettuata da AMIU; è vero che quest'ultima è assegnataria da parte del Comune del servizio di gestione e riscossione, ma da ciò non si vede come possa discendere legittimazione passiva del Comune per atti posti in essere da AMIU, che applica la tariffa in qualità di soggetto gestore ex art. 49 comma 9 d.lgs. 22/97.

Tanto ritenuto e considerato, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Quanto alle spese, la effettiva controvertibilità delle questioni discusse costituisce giusto motivo per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 23 gennaio 2012.

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2175/10

UDIENZA DEL

23/01/2012 ore 09:30

**3 Sentenza 44/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Caputo e Relatore: Assandri**

Intitolazione:

**TARSU – magazzini e depositi – presenza umana – imponibilità - sussiste**

Massima:

*Le condizioni affinché possano essere concesse esenzioni dalla TARSU dipendono da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali; pertanto, con riferimento a superfici adibite a magazzino, si deve ritenere che, in mancanza della prova della sporadicità della presenza umana su tali superfici, questa sia certa in quanto diversamente non vi sarebbe utilizzo di tali locali, non potendo essere escluso che dal deposito e dall'asporto della merce si originino rifiuti (conforme a Cass. n. 19720/2010 secondo cui la funzione di magazzino, deposito o ricovero, in quanto operativa generica, non rientra nella previsione normativa dell'esenzione da TARSU).*

***4. Sentenza 25/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Failla, relatore: D’Avanzo***

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – TARSU – aree produttive di rifiuti speciali - autonomo smaltimento – imponibilità – esclusione.**

Massima:

*Non sono assoggettabili a TARSU i locali ove si producono rifiuti speciali al cui smaltimento abbia provveduto il contribuente.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>FAILLA</b>	<b>MARIA CRISTINA</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>D AVANZO</b>	<b>FRANCESCO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>DEL SANTO</b>	<b>GIAN CARLO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 1323/10 depositato il 17/06/2010
- avverso la sentenza n° 117/20/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: COMUNE DI CARASCO

**proposto dal ricorrente:**

CARTELLO SRL  
CORSO DI PORTA NUOVA 34 20121 MILANO MI

**difeso da:**

SAVIO LUISA CLAUDIA E MUSERRA FRANCESCA E NASI ROBERTA  
STUDIO SOCIETARIO TRIBUTARIO  
VIA LONGHIN 103 35100 PADOVA PD

**terzi chiamati in causa:**

AG.RISCOSS. EQUITALIA SESTRI S.P.A.  
VIA XII OTTOBRE, 1 16100 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

AVV.PAG. n° 07000005864 TARSU/TIA 2002

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1323/10

UDIENZA DEL

16/01/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

25

PRONUNCIATA IL:

16/01/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

24/05/12

Il Segretario



r.g.a. n. 1323/10

La soc. CARTELLO srl aveva proposto appello contro il Comune di Carasco ed Equitalia per l'annullamento dell'avviso di pagamento del 03.08.2007 relativo alla tassa di smaltimento rifiuti di € 33.040 per gli anni dal 2002 al 2007.

La C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso in quanto rivolto contro il mero avviso/invito bonario non rientrante tra gli atti impugnabili ai sensi art. 19 dlgs 546/92, essendo stato emesso solo per informare il contribuente e seguito dalla cartella di pagamento, atto invece impugnabile.

Ricorre la soc. Cartello ritenendo nulla la sentenza per errata applicazione dell'art. 19 sopra citato, ritenendo sulla scorta di pronunce della Corte di Cassazione che il contribuente abbia interesse a ricorrere contro qualunque comunicazione che porti a conoscenza di una pretesa tributaria.

Chiede pertanto la riforma della sentenza con vittoria di spese.

Si oppone il Comune di Carasco ritenendo che il contribuente stesso avesse definito bonario tale avviso e eccependo la mancata riproposizione della questione di merito.

Chiede la conferma della decisione con vittoria di spese.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, valutati gli atti ed ascoltato il rappresentante del contribuente, ritiene che la decisione appellata debba essere modificata.

La Corte di cassazione con sentenza n. 10987/2011 ha precisato che gli avvisi bonari, pur non rientrando fra quelli elencati all'art. 19 dlgs 546/92, sono espressivi di una pretesa tributaria, ingenerando nel contribuente l'interesse a chiarire la sua posizione con una pronuncia in merito.

Pertanto appare lecita l'opposizione del contribuente all'avviso bonario ricevuto dal Comune.

La conferma dell'opponibilità ad avviso bonario impone che, annullata la decisione del primo grado, su tale punto si debbano considerare riproposti i motivi di doglianza già espressi e confermati dal rappresentante del contribuente in pubblica udienza.

Per l'applicazione della Tarsu occorre far riferimento solo ai mq. dei locali produttivi di rifiuti solidi urbani o assimilabili, escludendo quei locali produttivi di rifiuti speciali, smaltiti direttamente dalla ditta, o non produttivi di alcun rifiuto essendo occupati da impianti ed attrezzature fisse.

Occorre considerare, come anche da pronuncia Corte di Cassazione, solo la natura dei rifiuti derivanti dalla produzione in essere, essendo pacifica la presenza di personale in tutti i locali dell'azienda.

Da quanto allegato al ricorso si ritiene che debbano essere sottoposte a tassazione le aree per mq. 347 destinate ad uffici ed escluse le altre, correttamente individuate dalla Società, per le quali il Comune non espleta alcun servizio rifiuti, venendo così a mancare la controprestazione dell'Ente impositore in relazione all'obbligo di pagamento del servizio.

Devono essere applicate, infine, le tariffe di legge con le riduzioni previste dal regolamento comunale e detrazione delle somme già pagate.

La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese del giudizio.

r.g.a. n. 1323/10


P. Q. M.

La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile il ricorso della Società contro l'avviso bonario relativo all'imposta Tarsu del Comune di Carasco.  
Dichiara dovuta l'imposta solo per i locali ad uso uffici.

Spese di giudizio compensate.

Genova, 16/01/2012

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



**5 Sentenza 54/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e Relatore: Di Napoli**

Intitolazione:

**1. TRIBUTI LOCALI – TARSU – termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice – termine triennale – inapplicabilità – termine quinquennale – L. n. 296/2006 – applicabilità ai rapporti pendenti - sussistenza**

**2. TRIBUTI LOCALI – TARSU – concessionario di struttura portuale – soggettività – tributo dovuto per gli spazi comuni – sussistenza**

**3. TRIBUTI LOCALI – TARSU – concessionario di struttura portuale – imponibilità posti barca – stabilita dalla Corte di Cassazione – liquidazioni successive alla pronuncia della Cassazione - legittimità – violazione principio di affidamento – esclusione**

Massima:

*1. In tema di TARSU, il termine di decadenza triennale per l'esercizio dell'azione accertatrice da parte del Comune, previsto dall'art. 71, d.lgs. n. 507/93, è stato sostituito dal termine di quinquennale previsto dall'art. 1, c. 161, L. n. 296/2006, applicabile anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge (cioè il 1 gennaio 2007).*

*2. E' soggetto passivo TARSU il gestore concessionario di una struttura portuale in cui i posti barca sono concessi a terzi con diritto di superficie, in quanto l'art. 63, comm3, d.lgs. n. 507/1993, come interpretato dalla Cassazione (sent. n. 1848/2010) stabilisce una responsabilità di natura esclusiva per il versamento della tassa dovuta per i locali in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, a cui si affianca alla responsabilità del gestore per le parti comuni.*

*3. Non viola la tutela dell'affidamento del contribuente il comportamento del Comune che, prima della sentenza della Cassazione n. 3829/2009 (con la quale sono stati ritenuti imponibili TARSU i c.d. "posti barca"), non aveva incluso le superfici acquee nell'ambito delle superfici tassabili TARSU, avendole invece conteggiate per la liquidazione del tributo avvenuta successivamente alla pronuncia della Suprema Corte.*

**6 Sentenza 5/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza e Relatore: Marcenaro**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – TARSU – area adibita a posto auto – omessa denuncia - esenzione – non concedibile**

Massima:

*Ai sensi dell'art. 62, d.lgs. n. 507/93, la TARSU è dovuta per l'occupazione o la detenzione di aree anche scoperte, a qualsiasi uso adibite, potendo tale previsione generale subire deroghe che non sono automatiche ma che devono essere di volta in volta dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione, ed accertate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (nella specie, è stata confermata la debenza della TARSU per un posto auto di 10 mq in quanto il ricorrente non aveva presentato tempestivamente la relativa denuncia di detassazione, con conseguente legittimità delle sanzioni irrogate)*

**7 Sentenza 61/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e Relatore: Fenizia**

Intitolazione:

**1. TRIBUTI LOCALI – Tariffa di Igiene Ambientale – “parte fissa” – destinata alla copertura dei costi indivisibili – sempre dovuta – “parte variabile” – rapportata alla quantità di rifiuti conferiti – metodologia di calcolo presuntiva – compatibilità col principio comunitario “chi inquina paga” – sussistenza**

**2. TRIBUTI LOCALI – Tariffa di Igiene Ambientale – rapporto tra la tariffa applicata agli “studi professionali” e la tariffa applicata alle “abitazioni” – sproporzione – non sussiste – agevolazioni per le abitazioni – sussistenza**

**3. TRIBUTI LOCALI – Tariffa di Igiene Ambientale – applicazione dell’IVA sulla TIA – legittimità**

Massima:

*1) La TIA si suddivide in una “parte fissa” ed in una parte “variabile”: la “parte fissa”, in quanto destinata alla copertura dei costi che garantiscono l’esistenza di servizi che vanno a vantaggio di tutta la collettività, è comunque dovuta, indipendentemente dalla quantità di rifiuti prodotta. Per la determinazione della “parte variabile”, che è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, il legislatore può ricorrere a metodi di determinazione presuntiva, senza che vi sia contrasto con il principio comunitario “chi inquina paga”.*

*2) Non sussiste alcuna sproporzione tra la tariffa della TIA applicata alle abitazioni rispetto a quella applicata agli studi professionali considerato che per le abitazioni, specialmente se utilizzate quali residenze di nuclei familiari minimi, il Comune ha previsto una tariffazione agevolata.*

*3. E’ legittima l’applicazione dell’IVA sulla TIA in quanto l’applicazione dell’IVA all’importo corrisposto per smaltimento dei rifiuti prescinde dalla sua natura tributaria (conforme a Cass., n. 5298/2009 e n. 2320/2012).*

**8 Sentenza 5/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Torti e Relatore: Podestà**

Intitolazione:

**1. ACCERTAMENTO – TARSU – termine di decadenza dell’azione accertativa – L. n. 296/2006, art. 1, c. 161 - cinque anni – rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge – applicabilità**

**2. TRIBUTI LOCALI – TARSU – presupposti – bar giacente su spiaggia – sussistenza – assimilazione a stabilimento balneare – legittimità**

Massima:

*1. L'art. 1, c. 161, l. n. 296/2006, dispone che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”: per effetto del successivo comma 171, tale disposizione si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 1/1/2007). Pertanto, è tempestivo l'accertamento TARSU relativo all'anno di imposta 2004 che sia stato notificato nel 2009.*

*2. Chi produce rifiuti e li conferisce negli appositi contenitori è soggetto passivo TARSU salvo che dimostri di non aver usufruito del servizio di raccolta e smaltimento svolto dal Comune. E' pertanto dovuta la TARSU in relazione a quelle superfici giacenti su di un tratto di arenile e sulle quali è svolta l'attività di “bar”, essendo legittimo il comportamento del Comune che le ha assimilate a quelle di uno stabilimento balneare, riconoscendo l'occasionalità dell'attività e la metratura delle superfici sulle quali è stata svolta.*

**9 Sentenza 9/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza e Relatore: Del Vigo**

Intitolazione:

**1. TRIBUTI LOCALI – TARSU – accertamento – termine di decadenza – cinque anni – sussistenza.**

**2. TRIBUTI LOCALI – TARSU – annullamento della tariffa – conseguenza – applicazione della tariffa dell’anno precedente**

**3. TRIBUTI LOCALI – TARSU – rifiuti speciali non pericolosi – validità della delibera di assimilazione – potere impositivo - sussistenza**

Massima:

*1. Gli avvisi di accertamento TARSU, per effetto dell’art. 1, c. 161, della L. n. 296/2006, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.*

*2. L’annullamento da parte del giudice amministrativo della delibera di approvazione delle tariffe TARSU, in base alle quali è stato richiesto il pagamento del tributo, non esonera il contribuente dal suo in quanto trova comunque applicazione la tariffa approvata per l’anno precedente (conforme a Cass., 31 gennaio 2011, n. 2201)*

*3. E’ legittima la pretesa impositiva del Comune in relazione alle superfici su cui si producono “rifiuti speciali non pericolosi” qualora non sia stata annullata la relativa delibera che li ha “assimilati” ai “rifiuti solidi urbani” (nella specie, sulla base del Regolamento locale per la TARSU, mentre in relazione ai “rifiuti speciali pericolosi” sussiste un autonomo obbligo di smaltimento in capo ai produttori con conseguente esenzione delle relative superfici su cui sono prodotti – esenzione che nella specie sembra esser stata concessa dal Comune -, le superfici su cui sono prodotti “rifiuti speciali assimilati” sono oggetto di una tariffazione ridotta, fino ad un massimo del 30%, qualora il produttore dimostri di averli effettivamente avviati al recupero).*

**10 Sentenza 40/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Rovelli e Relatore: Bozzano**

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – TARSU – configurabilità del presupposto attraverso il rinvio a documentazione in possesso dell’Ufficio – documentazione ignota – vizio di motivazione - sussistenza**

Massima:

*Se un accertamento TARSU motiva la richiesta di pagamento del tributo sul fatto che l’occupazione dell’immobile da parte contribuente “risulta dalla documentazione in possesso di questo ufficio”, e né nell’accertamento, né nel successivo giudizio, il Comune sia in grado di esibire i documenti sui quali fonda l’accertamento (anche alla luce di quanto offerto in contro prova dal contribuente), l’accertamento è affetto da un vizio di motivazione e come tale deve essere annullato.*

**11 Sentenza 21/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Presidente e Relatore: Picozzi**

Intitolazione:

**TARSU - Avviso di accertamento del Concessionario del Comune per il recupero dell'imposta per l'anno 2010 relativamente a superfici con produzione di rifiuti speciali e rifiuti di imballaggio - Concessione cessata nel 2007 e mancata prova del rinnovo fino all'anno dell'accertamento - Carezza di potere del concessionario all'emissione dell'atto impositivo - Sussiste - Assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani in base a delibera comunale di mero richiamo alla deliberazione interministeriale del 27/7/84, priva di motivazione sui criteri qualitativi e quantitativi adottati - Illegittimità della delibera di assimilazione - Rilevazione delle superfici aziendali non adibite ad attività produttiva sulla base di sopralluoghi senza verbalizzazione e senza contraddittorio con il contribuente – E' priva di fondamento probatorio - Conseguie l'annullamento dell'avviso di accertamento.**

Massima:

*In caso di pregressa cessazione dell'incarico di affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione del tributo, il Concessionario ha l'onere di provare l'avvenuto rinnovo dell'incarico. In mancanza deve ritenersi carente di potere all'espletamento del suddetto servizio. E' affetta da illegittimità la delibera comunale che si limita a dichiarare assimilabili i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, con semplice richiamo al punto 1.1.1. della deliberazione interministeriale 27/7/84, senza alcuna specificazione in ordine ai criteri qualitativi e quantitativi da adottare. E' priva di valenza probatoria la scheda di rilevazione predisposta unilateralmente dal soggetto accertatore sulla superficie aziendale non adibita ad attività produttiva e sulla base ad asserito sopralluogo effettuato senza contraddittorio, in violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente, e senza verbalizzazione alcuna. Devesi inoltre accogliere l'eccezione di carezza di potere di accertamento del concessionario, ove questi non provi l'avvenuto rinnovo dell'incarico da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione del tributo.*

*12 Sentenza 3/6/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Presidente: Giaccardi e Relatore: Glendi*

Intitolazione:

**TIA - Ricorso avverso cartella di pagamento emessa su richiesta di Consorzio Intercomunale - Inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della fattura, precedente alla cartella, quale titolo ereditario della pretesa impositiva - Non sussiste , non essendo la fattura atto impugnabile - Comunicazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile cui si riferisce la sentenza - Non debenza del tributo - Mancata riconsegna dei contenitori per la raccolta differenziata - Irrilevanza.**

Massima:

*La fattura emessa dal concessionario per la riscossione della tariffa di igiene ambientale non è compresa tra gli atti impugnabili elencati dall'art 19 D.L.vo 546/92, e comunque ai fini dell'impugnabilità deve contenere, a tutela delle garanzie difensive del contribuente, tutti i requisiti ivi normativamente prescritti per tali atti, nella fattispecie non esistenti. La comunicazione fatta al concessionario dell'alienazione dell'immobile oggetto del tributo fa venir meno il presupposto impositivo che non può essere ravvisato dall'esser stati rilasciati in loco i contenitori per la raccolta dei rifiuti.*

**13 Sentenza 29/6/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Presidente: Piazza e Relatore: Lomazzo**

Intitolazione:

**TARSU – Omessa dichiarazione di occupazione di immobile – Soggetto privo di adeguati mezzi economici – Violazione artt. 38 e 117 Costituzione – Non sussiste – Imposta è dovuta – Sanzioni – Cumulo giuridico – Applicabilità - Regolamento comunale con esenzione per superamento dell'età e per reddito inferiore a determinato imponibile – Mancata presentazione dell'istanza all'Ufficio Tributi del comune prevista dal regolamento – Irrilevanza ai fini del riconoscimento dell'esenzione.**

Massima:

*I compiti di assistenza dei comuni ai non abbienti ed agli invalidi non si estendono necessariamente alle obbligazioni tributarie, ove l'invalidità del contribuente è stata dichiarata con espresso riferimento all'assistenza sanitaria. Non è ravvisabile, quindi, la violazione degli artt. 38 e 117 della Costituzione. Sotto il profilo sanzionatorio, il criterio del cumulo giuridico trova applicazione anche per i tributi locali, in forza al combinato disposto degli artt. 12 e 16 D.L.vo 472/97. Nell'introdurre nel proprio regolamento agevolazioni in ordine al tributo, il Comune esercita una facoltà e non un obbligo, ma la mancata presentazione dell'istanza da parte del contribuente è irrilevante in sede giudiziaria, ove ne sussistano i presupposti contenuti nel regolamento comunale.*



## TASSE PER CONCESSIONI GOVERNATIVE

**1. Sentenza 76/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza**

Intitolazione:

**TASSE PER CONCESSIONI GOVERNATIVE – possesso abbonamento per telefono cellulare – onere di dimostrare l’estraneità dal numero telefonico oggetto di abbonamento – contribuente - spettanza.**

Massima:

*Qualora un contribuente intenda contestare la pretesa impositiva relativa alla tassa sulla concessione governativa periodica per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione (cioè per la stipula di un abbonamento telefonico con cellulare) richiesta in relazione all’apertura di una posizione con un soggetto gestore, è tenuto a provare, anche attraverso l’esibizione rilasciata dal gestore, di non aver posseduto il numero telefonico collegato alla posizione del gestore in relazione alla quale è richiesto il pagamento della tassa.*

**2. Sentenza 45/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza**

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - Canone RAI – linea telefonica mobile – titolarità da parte del contribuente – legittimità.**

Massima:

*E' legittima l'applicazione del canone RAI in relazione alla fruizione di una linea di telefonia mobile, salvo che il contribuente dimostri di non esserne titolare (N.d.r.: nella specie, dal tenore della sentenza non appare chiaro se la pretesa impositiva attenesse alla debenza del canone RAI oppure alla diversa tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile; la distinzione non è di poco conto in quanto, mentre nella seconda ipotesi, al fine della tassazione, assumerebbe rilevanza la stipula di un abbonamento telefonico, nel caso del canone RAI il tributo sarebbe dovuto se ed in quanto in virtù dell'abbonamento telefonico si potesse fruire di alcuni servizi quali l'accesso ad internet).*



© Commissione Tributaria Regionale della Liguria

---

La traduzione, l'adattamento totale o parziale,  
la riproduzione con qualsiasi mezzo  
(compresi i microfilm, i film, le fotocopie),  
nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

© Realizzazione anno 2013

---

Edizioni Grafiche G7 - Savignone, Genova  
Finito di stampare su carta Fedrigoni Symbol Tatami Ivory 150 gr.  
nel mese di gennaio dell'anno 2014  
da Grafiche G7

**“Allegoria della Giustizia”**

*(1792) bassorilievo in gesso*

*di Antonio Canova (Possagno, 1<sup>o</sup> novembre 1757 – Venezia, 13 ottobre 1822)*



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

**MASSIMARIO 2013**  
**DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LIGURIA**



“NULLI VENDEMUS, NULLI NEGABIMUS,  
AUT DIFFEREMUS RECTUM AUT JUSTICIAM”

“A NESSUNO VENDEREMO, A NESSUNO NEGHEREMO  
O DIFFERIREMO IL DIRITTO O LA GIUSTIZIA”

**Magna Carta** (*Magna Charta Libertatum*, 1215)

“Allegoria della Giustizia”

(1792) bassorilievo in gesso

di Antonio Canova (Possagno, 1<sup>o</sup> novembre 1757 – Venezia, 13 ottobre 1822)





## COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

*La seconda edizione di questa attesa raccolta giurisprudenziale di oltre 688 massime, che passa in rassegna sentenze depositate nel corso del 2012-2013 dalla Giustizia Tributaria ligure, confida di continuare ad offrire - nella sua già apprezzata articolazione in un volume cartaceo ed in un complementare volume elettronico, steso su allegato DVD - grande ausilio all'analisi delle complesse questioni tributarie che quotidianamente sorgono nella nostra regione, la cui disamina può trovare utile scansione nel relativo contenzioso tributario.*

*Strumento di grande efficacia per cogliere il divenire del diritto tributario vivente, direttamente come partorito dalla giustizia tributaria pretorile ed ancora in attesa di una eventuale azione nomofilattica della Suprema Corte, grazie allo straordinario impegno dell'Ufficio regionale del Massimario tributario ligure presieduto dal dott. Giovanni SOAVE, dà immediato accesso alla nostra giurisprudenza più significativa, indirizzando tutti gli operatori verso una consapevole e sempre rinnovata uniformità ermeneutica del distretto regionale.*

*La consultazione dell'opera si avvale di una sistematica editoriale chiara e dettagliata, con indici tradizionali integrati da motori di ricerca per una più efficace navigazione tra gli argomenti di proprio ritenuto interesse. Volgendo lo sguardo alto, sull'orizzonte, questo progetto è volto, più che a costruire un mero Archivio Digitale Nazionale (A.D.N.) per tutte le sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria Tributaria (A.G.T.), ad approntare un efficace strumento di ricerca giurisprudenziale che possa funzionare con semplicità, attraverso l'indicazione di una o più parole-chiave, scrutando fino all'interno del testo di ciascuna delle sentenze presenti nell'archivio - precedentemente scansionate in formato testuale (ocr) e direttamente acquisite in formato pdf - utilizzando come motore di ricerca quello libero, incluso nella funzione "ricerca" del diffusissimo SW (freeware) Reader di Adobe.*

*Questo massimario è, quindi, disponibile sulle banche dati, di giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria: Ce.R.D.E.F. ([www.cerdef.it](http://www.cerdef.it)) della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (S.S.E.F.) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime che per le relative sentenze.*

*Grazie, dunque, al Comitato scientifico ed a tutti i collaboratori: accademici, magistrati, direttori amministrativi e funzionari, dando loro appuntamento negli anni a venire per continuare a curare nel tempo questa opera scientifica, ormai entrata nella consuetudine fiscale ligure.*

*Il Direttore del Massimario*  
Comm. LABRUNA dott. Salvatore





## MASSIMARIO 2013

### DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LIGURIA

#### **Indice degli argomenti**

ACCERTAMENTO	pag. 21
ACCISE	pag. 221
CATASTO	pag. 229
CONCESSIONI GOVERNATIVE	pag. 247
CONDONO	pag. 253
CONTENZIOSO	pag. 265
DOGANE	pag. 331
IMU/ICI	pag. 373
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI	pag. 411
INTRATTENIMENTI	pag. 419
IPOTECARIE E CATASTALI	pag. 425
IRAP	pag. 429
IMPOSTE SUL REDDITO	pag. 435
IVA	pag. 479
PUBBLICITA'	pag. 511
REGISTRO	pag. 525
RIMBORSI	pag. 579
RISCOSSIONE	pag. 591
TARES (TARSU – TIA)	pag. 637
TASSE AUTOMOBILISTICHE	pag. 647
TRIBUTI LOCALI VARI	pag. 655
VIOLAZIONI E SANZIONI	pag. 659

## ACCERTAMENTO

1. Sentenza 36/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo	pag. 22
2. Sentenza 53/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 28
3. Sentenza 62/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo	pag. 34
4. Sentenza 131/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 35
5. Sentenza 164/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 36
6. Sentenza 1/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Cardino	pag. 46
7. Sentenza 11/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Caputo	pag. 50
8. Sentenza 27/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Morino	pag. 51
9. Sentenza 28/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Morino	pag. 52
10. Sentenza 71/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Chiti	pag. 58
11. Sentenza 102/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Averoldi	pag. 59
12. Sentenza 104/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Averoldi	pag. 60
13. Sentenza 114/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Chiti	pag. 61
14. Sentenza 6/3/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Canepa, Relatore: Ceriale	pag. 62
15. Sentenza 63/4/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Haupt, Relatore: Assandri	pag. 64
16. Sentenza 81/4/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Haupt, Relatore: Cunati	pag. 68
17. Sentenza 2/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Spirito, Relatore: Giordano	pag. 74
18. Sentenza 10/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Teppati	pag. 75
19. Sentenza 15/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Spirito, Relatore: Locci	pag. 76
20. Sentenza 43/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Giordano	pag. 77
21. Sentenza 47/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Spirito, Relatore: Giordano	pag. 78
22. Sentenza 55/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Alassio	pag. 79
23. Sentenza 9/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Caputo	pag. 80

24. Sentenza 12/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e Relatore: Cardino	pag. 82
25. Sentenza 20/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Pennucci	pag. 88
26. Sentenza 21/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Pennucci	pag. 89
27. Sentenza 39/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Morino	pag. 90
28. Sentenza 22/8/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Delucchi, Relatore: Serra Caracciolo	pag. 94
29. Sentenza 96/8/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Failla, Relatore: Teppati	pag. 95
30. Sentenza 8/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Scanu	pag. 96
31. Sentenza 20/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Silvano	pag. 97
32. Sentenza 49/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Scanu	pag. 98
33. Sentenza 57/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Silvano	pag. 99
34. Sentenza 62/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Quattraro, Relatore: Marcenaroo	pag. 100
35. Sentenza 4/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Podestà	pag. 101
36. Sentenza 12/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Mazzarino	pag. 102
37. Sentenza 27/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Mazzarino	pag. 104
38. Sentenza 73/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza	pag. 110
39. Sentenza 78/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Mazzarino	pag. 114
40. Sentenza 87/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Mazzarino	pag. 115
41. Sentenza 157/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Di Napoli	pag. 117
42. Sentenza 10/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore:Galletto	pag. 118
43. Sentenza 12/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Brusco	pag. 119
44. Sentenza 21/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Brusco	pag. 120
45. Sentenza 25/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Marcenaro	pag. 121
46. Sentenza 26/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Marcenaro	pag. 122
47. Sentenza 41/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Balba, Relatore: Del Vigo	pag. 123

48. Sentenza 62/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Marcenaro	pag. 124
49. Sentenza 70/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli	pag. 125
50. Sentenza 77/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano	pag. 126
51. Sentenza 170/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Del Vigo	pag. 127
52. Sentenza 180/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Brusco	pag. 128
53. Sentenza 182/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Brusco	pag. 130
54. Sentenza 3/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore:Mignone	pag. 136
55. Sentenza 17/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Simonazzi	pag. 137
56. Sentenza 27/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore:Del Vigo	pag. 138
57. Sentenza 56/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Del Vigo	pag. 139
58. Sentenza 62/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna	pag. 140
59. Sentenza 65/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna	pag. 158
60. Sentenza 69/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 159
61. Sentenza 73/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Del Vigo	pag. 160
62. Sentenza 75/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Piu	pag. 161
63. Sentenza 76/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Piu	pag. 162
64. Sentenza 80/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Piu	pag. 163
65. Sentenza 160/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Mignone	pag. 164
66. Sentenza 161/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 165
67. Sentenza 27/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto	pag. 166
68. Sentenza 102/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto	pag. 167
69. Sentenza 49/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza	pag. 168
70. Sentenza 152/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Mazza	pag. 170
71. Sentenza 207/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Podestà	pag. 174

72. Sentenza 28/14/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Balba, Relatore: Scanu	pag. 176
73. Sentenza 9/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Balba, Relatore: Simonazzi	pag. 180
74. Sentenza 18/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Manni	pag. 181
75. Sentenza 35/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Del Vigo	pag. 182
76. Sentenza 55/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Rovelli, Relatore: Simonazzi	pag. 183
77. Sentenza 69/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Simonazzi	pag. 184
78. Sentenza 12/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bracco, Relatore: Bianchi	pag. 190
79. Sentenza 21/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Varano	pag. 191
80. Sentenza 24/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente e relatore: Bocchiardo	pag. 192
81. Sentenza 25/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente e relatore: Bracco	pag. 193
82. Sentenza 30/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bracco, Relatore: Bonfiglio	pag. 194
83. Sentenza 14/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Spitali, Relatore: Tropini	pag. 195
84. Sentenza 33/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bracco, Relatore: Burlo	pag. 196
85. Sentenza 44/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Stolfi, Relatore: Tropini	pag. 197
86. Sentenza 5/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Oldoini	pag. 198
87. Sentenza 10/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Argilla	pag. 199
88. Sentenza 14/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio	pag. 200
89. Sentenza 25/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio	pag. 201
90. Sentenza 34/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Oldoini	pag. 202
91. Sentenza 35/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Oldoini	pag. 203
92. Sentenza 39/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Argilla	pag. 204
93. Sentenza 5/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Molino	pag. 205
94. Sentenza 140/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Scirocco	pag. 206
95. Sentenza 155/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Molino	pag. 207

96. Sentenza 166/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Sgambati	pag. 208
97. Sentenza 29/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Icardi	pag. 209
98. Sentenza 42/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo	pag. 210
99. Sentenza 6/2/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Lomazzo	pag. 212
100. Sentenza 10/2/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo	pag. 213
101. Sentenza 29/2/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Lomazzo	pag. 214
102. Sentenza 33/2/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Lomazzo	pag. 215
103. Sentenza 42/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Pellegrini, Relatore: Lomazzo	pag. 216
104. Sentenza 42/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Zerilli, Relatore: Schito	pag. 217
105. Sentenza 37/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Piazza, Relatore: Lomazzo	pag. 218
106. Sentenza 60/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Trucco	pag. 219
107. Sentenza 11/6/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Landolfi, Relatore: Idda	pag. 220

#### **ACCISE**

1. Sentenza 244/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Marcenaro	pag. 222
--	----------

#### **CATASTO**

1. Sentenza 16/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Spirito, Relatore: Locci	pag. 230
2. Sentenza 114/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Del Vigo	pag. 234
3. Sentenza 75/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto	pag. 240
4. Sentenza 17/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Burlo	pag. 241
5. Sentenza 13/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Spitali, Relatore: Tropini	pag. 242
6. Sentenza 15/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Spitali, Relatore: Tropini	pag. 243
7. Sentenza 130/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Molino	pag. 244
8. Sentenza 219/7/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sorrentino, Relatore: Oldoini	pag. 245

## **CONCESSIONI GOVERNATIVE**

1. Sentenza 105/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente e relatore: Mignone pag. 248

2. Sentenza 16/7/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia,  
Presidente: Sorrentino, Relatore: Baldini pag. 252

## **CONDONO**

1. Sentenza 131/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Soave, Relatore: Venturini pag. 254

2. Sentenza 91/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Caputo, Relatore: Morino pag. 260

## **CONTENZIOSO**

1. Sentenza 4/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Soave, Relatore: Venturini pag. 266

2. Sentenza 34/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Soave, Relatore: Venturini pag. 267

3. Sentenza 112/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Soave, Relatore: Barabino pag. 268

4. Sentenza 2/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente e relatore: Cardino pag. 270

5. Sentenza 3/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente e relatore: Cardino pag. 274

6. Sentenza 8/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente e relatore: Caputo pag. 275

7. Sentenza 25/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Caputo, Relatore: Morino pag. 276

8. Sentenza 28/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Caputo, Relatore: Morino pag. 277

9. Sentenza 123/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Cardino, Relatore: Chiti pag. 278

10. Sentenza 23/3/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Canepa, Relatore: Semino pag. 279

11. Sentenza 3/4/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Haupt, Relatore: Assandri pag. 280

12. Sentenza 7/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente e relatore: Caputo pag. 282

13. Sentenza 37/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente e relatore: Caputo pag. 286

14. Sentenza 79/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Petruzzelli, Relatore: Danza pag. 287

15. Sentenza 42/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente: Cingano, Relatore: Bruni pag. 288

16. Sentenza 61/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente: Cingano, Relatore: Mazza pag. 289

17. Sentenza 103/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente: Quattraro, Relatore: Scanu pag. 290

18. Sentenza 75/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente e relatore: Ghigliazza pag. 294

19. Sentenza 140/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza	pag. 295
20. Sentenza 160/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Giusti	pag. 296
21. Sentenza 9/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Mazzarino	pag. 297
22. Sentenza 63/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Brusco	pag. 298
23. Sentenza 181/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Presidente e relatore: Brusco	pag. 304
24. Sentenza 58/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Mignone	pag. 310
25. Sentenza 64/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna	pag. 311
26. Sentenza 66/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna	pag. 312
27. Sentenza 99/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Piu	pag. 313
28. Sentenza 165/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente Presidente e relatore: Mignone	pag. 314
29. Sentenza 3/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente e Relatore: Bocchiardo	pag. 315
30. Sentenza 7/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Donetti	pag. 316
31. Sentenza 8/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Donetti	pag. 317
32. Sentenza 11/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente e relatore: Bracco	pag. 318
33. Sentenza 14/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bracco, Relatore: Burlo	pag. 319
34. Sentenza 6/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Oldoini	pag. 320
35. Sentenza 12/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Grandinetti	pag. 321
36. Sentenza 61/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Oldoini	pag. 322
37. Sentenza 65/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Oldoini	pag. 323
38. Sentenza 105/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Oldoini	pag. 324
39. Sentenza 2/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: De Rogatis, Relatore: Molino	pag. 325
40. Sentenza 11/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: De Rogatis, Relatore: Molino	pag. 326
41. Sentenza 15/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Scirocco	pag. 327
42. Sentenza 217/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Scirocco	pag. 328

43. Sentenza 227/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia,  
Presidente e relatore: Sgambati pag. 329
44. Sentenza 6/2/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona,  
Presidente: Giaccardi, Relatore: Lomazzo pag. 330

#### **DOGANE**

1. Sentenza 88/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo pag. 332
2. Sentenza 159/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Soave, Relatore: Venturini pag. 338
3. Sentenza 160/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Soave, Relatore: Venturini pag. 339
4. Sentenza 161/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Soave, Relatore: Venturini pag. 340
5. Sentenza 110/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente e relatore: Caputo pag. 350
6. Sentenza 116/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente e relatore: Caputo pag. 352
7. Sentenza 60/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto pag. 356
8. Sentenza 16/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia,  
Presidente e relatore: Grandinetti pag. 357
9. Sentenza 21/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia,  
Presidente: Presidente e relatore: Caporuscio pag. 358
10. Sentenza 22/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia,  
Presidente: Presidente e relatore: Caporuscio pag. 360
11. Sentenza 23/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia,  
Presidente e relatore: Caporuscio pag. 364
12. Sentenza 24/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia,  
Presidente e relatore: Caporuscio pag. 366
13. Sentenza 26/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia,  
Presidente e relatore: Grandinetti pag. 369
14. Sentenza 47/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia,  
Presidente e relatore: Grandinetti pag. 370
15. Sentenza 96/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia,  
Presidente e relatore: Caporuscio pag. 371

#### **IMU/ICI**

1. Sentenza 6/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente e relatore: Caputo pag. 374
2. Sentenza 23/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Caputo, Relatore: Morino pag. 378
3. Sentenza 131/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Caputo, Relatore: Chiti pag. 382
4. Sentenza 6/6/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Moraglia, Relatore: Teppati pag. 384
5. Sentenza 22/7/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Cardino, Relatore: Pennucci pag. 388

6. Sentenza 20/8/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Delucchi, Relatore: Serra Caracciolo	pag. 389
7. Sentenza 76/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Silvano	pag. 390
8. Sentenza 17/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Giusti	pag. 391
9. Sentenza 71/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza	pag. 392
10. Sentenza 187/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Graziano	pag. 393
11. Sentenza 6/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Mignone	pag. 394
12. Sentenza 52/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Scanu	pag. 396
13. Sentenza 116/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Del Vigo	pag. 400
14. Sentenza 106/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Simonazzi	pag. 402
15. Sentenza 26/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bochicchio, Relatore: Solamito	pag. 406
16. Sentenza 27/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bochicchio, Relatore: Solamito	pag. 407
17. Sentenza 3/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Argilla	pag. 408
18. Sentenza 57/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Molino	pag. 409

#### **IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI**

1. Sentenza 5/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 412
--	----------

#### **INTRATTENIMENTI**

1. Sentenza 39/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Ghigliazza	pag. 420
--	----------

#### **IPOTECARIE E CATASTALI**

1. Sentenza 75/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Mazza	pag. 426
2. Sentenza 22/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Donetti	pag. 427

#### **IRAP**

1. Sentenza 2/6/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Varalli, Relatore: Cotta	pag. 430
2. Sentenza 4/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Argilla	pag. 431
3. Sentenza 140/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio	pag. 432

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

1. Sentenza 44/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Soave, Relatore: Barabino pag. 436
2. Sentenza 54/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Soave, Relatore: Venturini pag. 444
3. Sentenza 100/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Caputo, Relatore: Morino pag. 445
4. Sentenza 111/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Cardino, Relatore: Chiti pag. 446
5. Sentenza 127/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Cardino, Relatore: Chiti pag. 447
6. Sentenza 61/4/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Soave, Relatore: Assandri pag. 448
7. Sentenza 19/8/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Failla, Relatore: Teppati pag. 452
8. Sentenza 26/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente: Brusco, Relatore: Marcenaro pag. 458
9. Sentenza 169/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente: Brusco, Relatore: Del Vigo pag. 460
10. Sentenza 186/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente e relatore: Brusco pag. 466
11. Sentenza 103/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente: Mignone, Relatore: Scanu pag. 468
12. Sentenza 21/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia,  
Presidente: Bocchiardo, Relatore: Varano pag. 469
13. Sentenza 36/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia,  
Presidente: Bocchiardo, Relatore: Palmero pag. 470
14. Sentenza 37/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia,  
Presidente: Bocchiardo, Relatore: Bianchi pag. 471
15. Sentenza 40/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia,  
Presidente e relatore: Bocchiardo pag. 472
16. Sentenza 63/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia,  
Presidente: Caporuscio, Relatore: Oldoini pag. 473
17. Sentenza 69/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia,  
Presidente: Grandinetti, Relatore: Argilla pag. 474
18. Sentenza 29/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona,  
Presidente: Picozzi, Relatore: Icardi pag. 475
19. Sentenza 42/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona,  
Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo pag. 476

## **IVA**

1. Sentenza 18/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Soave, Relatore: Zanoni pag. 480
2. Sentenza 16/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente e relatore: Caputo pag. 481
3. Sentenza 9/3/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Canepa, Relatore: Teppati pag. 482
4. Sentenza 8/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente: Proto, Relatore: Teppati pag. 483

5. Sentenza 4/6/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Moraglia, Relatore: Teppati	pag. 484
6. Sentenza 96/8/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Failla, Relatore: Teppati	pag. 485
7. Sentenza 34/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Simonazzi	pag. 486
8. Sentenza 50/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Graziano	pag. 490
9. Sentenza 25/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Mignone	pag. 491
10. Sentenza 35/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Simonazzi	pag. 492
11. Sentenza 51/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Galletto	pag. 498
12. Sentenza 133/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Simonazzi	pag. 499
13. Sentenza 103/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Simonazzi	pag. 500
14. Sentenza 32/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bracco, Relatore: Burlo	pag. 501
15. Sentenza 25/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio	pag. 502
16. Sentenza 68/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Argilla	pag. 503
17. Sentenza 9/7/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sorrentino, Relatore: Baldini	pag. 504
18. Sentenza 32/2/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Icardi	pag. 508
19. Sentenza 51/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo	pag. 509
20. Sentenza 53/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Zerilli, Relatore: Lomazzo	pag. 510

#### **PUBBLICITA'**

1. Sentenza 81/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza	pag. 512
2. Sentenza 1/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Prevosto	pag. 516
3. Sentenza 45/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Scirocco	pag. 518
4. Sentenza 19/6/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente e relatore: Landolfi	pag. 522

#### **REGISTRO**

1. Sentenza 106/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Averoldi	pag. 526
2. Sentenza 115/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Chiti	pag. 530

3. Sentenza 120/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Caputo	pag. 531
4. Sentenza 145/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Chiti	pag. 532
5. Sentenza 158/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Chiti	pag. 533
6. Sentenza 7/3/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Canepa, Relatore: Ceriale	pag. 534
7. Sentenza 18/3/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Canepa, Relatore: Becco	pag. 535
8. Sentenza 47/8/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Failla, Relatore: Teppati	pag. 536
9. Sentenza 76/8/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Delucchi, Relatore: D'Avanzo	pag. 540
10. Sentenza 107/8/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Delucchi, Relatore: Teppati	pag. 541
11. Sentenza 11/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Giusti	pag. 542
12. Sentenza 25/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Giusti	pag. 543
13. Sentenza 32/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano	pag. 544
14. Sentenza 77/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Di Napoli	pag. 545
15. Sentenza 117/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Di Napoli	pag. 546
16. Sentenza 6/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Marcenaro	pag. 548
17. Sentenza 74/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Marcenaro	pag. 556
18. Sentenza 126/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza	pag. 557
19. Sentenza 184/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Brusco	pag. 558
20. Sentenza 190/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Brusco	pag. 559
21. Sentenza 63/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna	pag. 560
22. Sentenza 100/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Piu	pag. 561
23. Sentenza 167/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna	pag. 562
24. Sentenza 103/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto	pag. 563
25. Sentenza 98/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Piu	pag. 564
26. Sentenza 113/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza	pag. 565

27. Sentenza 2/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente e relatore: Bracco	pag. 566
28. Sentenza 19/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente e relatore: Bocchiardo	pag. 567
29. Sentenza 31/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bracco, Relatore: Bonfiglio	pag. 568
30. Sentenza 17/2/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo	pag. 570
31. Sentenza 30/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Pellegrini, Relatore: De Stefano	pag. 576

### **RIMBORSI**

1. Sentenza 100/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Morino	pag. 580
2. Sentenza 108/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Averoldi	pag. 581
3. Sentenza 163/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Graziano	pag. 582
4. Sentenza 36/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Spitali, Relatore: Tropini	pag. 588

### **RISCOSSIONE**

1. Sentenza 55/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 592
2. Sentenza 5/3/201 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Canepa, Relatore: Ceriale	pag. 596
3. Sentenza 14/3/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Canepa, Relatore: Semino	pag. 597
4. Sentenza 59/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Laurenzana	pag. 598
5. Sentenza 60/5/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Giordano	pag. 599
6. Sentenza 130/8/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Delucchi, Relatore: Morino	pag. 600
7. Sentenza 51/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Castelli	pag. 604
8. Sentenza 186/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Brusco	pag. 606
9. Sentenza 79/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Silvano	pag. 608
10. Sentenza 113/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Del Vigo	pag. 609
11. Sentenza 162/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 610
12. Sentenza 15/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Mazza	pag. 612
13. Sentenza 25/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto	pag. 613

14. Sentenza 112/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza	pag. 614
15. Sentenza 137/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Piu	pag. 618
16. Sentenza 138/13/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Piu	pag. 619
17. Sentenza 1/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Grandinetti	pag. 620
18. Sentenza 7/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Oldoini	pag. 621
19. Sentenza 11/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Argilla	pag. 622
20. Sentenza 42/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Grandinetti	pag. 623
21. Sentenza 59/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio	pag. 624
22. Sentenza 90/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Argilla	pag. 625
23. Sentenza 112/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Caporuscio, Relatore: Oldoini	pag. 626
24. Sentenza 1/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: De Rogatis, Relatore: Molino	pag. 627
25. Sentenza 9/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale La Spezia, Presidente e relatore: Sgambati	pag. 628
26. Sentenza 14/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Scirocco	pag. 629
27. Sentenza 71/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Scirocco	pag. 630
28. Sentenza 106/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale La Spezia, Presidente e relatore: Sgambati	pag. 631
29. Sentenza 121/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Scirocco	pag. 632
30. Sentenza 9/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo	pag. 633
31. Sentenza 85/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Schito	pag. 634

#### **TARES, TARSU, TIA**

Sentenza 112/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Del Vigo	pag. 638
Sentenza 162/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 640
Sentenza 219/3/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Molino	pag. 642

#### **TASSE AUTOMOBILISTICHE**

1. Sentenza 59/10/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Mignone	pag. 648
--	----------

### **TRIBUTI LOCALI VARI**

1. Sentenza 202/7/2013 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia,  
Presidente: Sorrentino, Relatore: Baldini pag. 656

### **VIOLAZIONE E SANZIONI**

1. Sentenza 81/2/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria,  
Presidente e relatore: Cardino pag. 660

2. Sentenza 78/1/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente: Cingano, Relatore: Bruni pag. 664

3. Sentenza 61/4/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente e relatore: Di Napoli pag. 665

4. Sentenza 71/5/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente: Ghigliazza, Relatore: Scanu pag. 666

5. Sentenza 64/12/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto pag. 668

6. Sentenza 25/20/2013 Commissione Tributaria Provinciale di Genova,  
Presidente: Cingano, Relatore: Simonazzi pag. 672





## ACCERTAMENTO

***1. Sentenza 36/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo***

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – Attività verifica - Emissione P.V.C. – Termine sessanta giorni – Mancata decorrenza – Emissione avviso accertamento – Imminenza decadenza attività accertativa – Particolare motivata urgenza – Non rileva - Illegittimità pretesa – Consegue - art. 7, comma 12, L. 27 luglio 2000, n. 212 – art. 24 Costituzione.**

Massima:

*Non configura fattispecie di particolare e motivata urgenza l'imminenza della decadenza dall'attività accertativa da parte dell'ente impositore e pertanto risulta illegittimo l'avviso di accertamento emesso nel mancato rispetto del termine di sessanta giorni dall'emissione del Processo Verbale di Constatazione (Nel caso di specie, una società sportiva dilettantistica risultava destinataria di un avviso di accertamento ai fini IRPEG, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2003 notificato in data 28 dicembre 2008 ovvero solo 10 giorni dopo la formazione del P.V.C., avvenuta in data 18 dicembre 2008).*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>SOAVE</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CATTANEO</b>	<b>ALBERTO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>VENTURINI</b>	<b>MARIO CARLO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 237/11 depositato il 08/02/2011

- avverso la sentenza n. 6/20/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

**controparte:**  
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA IGO GENOVA VOLLEY S.S. A R.L.  
VIA NIZZA 24 R 16145 GENOVA GE

**difeso da:**  
CIPRIANI SIMON PAOLO CIPRIANI MICHELE  
PIAZZA DELLA VITTORIA 12/19 16100 GENOVA GE

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4C0311027672008 IVA+IRPEG+IRAP 2003

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 237/11

UDIENZA DEL

11/03/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

36

PRONUNCIATA IL:

11/3/2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11 APR 2013

Il Segretario

*Okemi*

## **OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'Agenzia delle Entrate di Genova appella avverso la sentenza 6/20/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso della società sportiva Igo Genova Volley, avente ad oggetto l'avviso di accertamento per Irpeg, Iva e Irap 2003, eccependo quanto segue.

L'Agenzia contesta la sentenza di 1° grado, laddove ha accolto l'eccezione preliminare dell'avversa difesa, che lamentava la nullità dell'avviso di accertamento in quanto notificato alla società il 29/12/2008, ossia prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del PVC, avvenuta in data 18/12/2008, e quindi, a detta del contribuente, in violazione dell'art. 12 ultimo comma della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).

L'ufficio afferma al riguardo che la declaratoria di nullità di un atto può essere pronunciata solo in presenza di un'espressa e specifica comminatoria di legge.

Conseguentemente il mancato rispetto del termine di cui all'art. 12 della L. 212/2000, non può essere idoneo ad inficiare la validità dell'atto di accertamento impugnato.

Richiama giurisprudenza in proposito.

Sulla deroga espressamente prevista per i casi di particolare e motivata urgenza l'ufficio afferma che nella fattispecie sussisterebbero a causa della gravità dei rilievi constatata in sede di verifica dell'anno d'imposta 2005, ripetutamente perpetrata anche in tutti gli altri anni, l'entità dell'evasione, le gravi irregolarità nella tenuta dei documenti contabili, l'esistenza di una fattispecie penalmente rilevante e la mancanza di collaborazione della società.

Richiama altresì giurisprudenza al riguardo.

Nel merito afferma che il controllo nei confronti della società odierna iniziava a seguito di irregolarità rilevata nel corso di una verifica condotta dalla GDF nei confronti di un'altra società, la gruppo Zena s.r.l. e che nel corso di tale verifica emergeva che la IGO VOLLEY emetteva una fattura di sponsorizzazione di Euro 26.000,00 oltre all'iva nei confronti della società Gruppo Zena e che il relativo pagamento avveniva in più rate e con modalità non accertabili.

Quindi, per l'anno in oggetto l'associazione avrebbe conseguito ricavi per Euro 242.620,00.

Pertanto in data 11/3/2008 iniziava un controllo fiscale specifico ai fini delle imposte sui redditi avente ad oggetto il suddetto rapporto economico e si rilevavano gravi discordanze in ordine alla dichiarazione dei corrispettivi e una situazione di irregolare od omessa tenuta dei prospetti contabili in ordine ai proventi commerciali di cui al DM 11/2/97.

Nel corso della verifica venivano quantificati i ricavi sulla base della documentazione contabile e extracontabile rinvenuta.

Nel corso della verifica emergevano anche fattispecie aventi rilevanza penale

Secondo l'Agenzia la pronuncia è errata e priva di fondamento perché afferma che nel caso sarebbe stato precluso il diritto alla difesa e non si sarebbe potuto instaurare un vero contraddittorio.

E' evidente, secondo l'ufficio, che entrambe le contestazioni sono superate se si considera che la parte è stata ampiamente in grado di contestare l'atto impositivo anche nel merito, inoltre avrebbe potuto presentare istanza di accertamento con adesione ovvero in autotutela.

Alla luce di quanto sopra l'appellante ufficio chiede, in totale riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria della piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria delle spese.

Controdeduce parte contribuente evidenziando che la base del contenzioso è tutta racchiusa nel concetto di motivata urgenza, che avrebbe consentito all'ufficio di emettere l'atto di accertamento prima dei termini di cui all'art. 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente, motivi adottati nell'atto e ribaditi in appello.

Secondo l'appellata in data 9/6/2008 i verificatori avevano già terminato i controlli formali di coerenza interna ed esterna, e ciò è comprovato dal verbale giornaliero del 9/6/2008, dal quale si evince che gli accertatori erano già in possesso di tutta la documentazione necessaria ed utile per la chiusura della verifica e per consentire all'ufficio l'emissione dell'avviso di accertamento.

Gli agenti verificatori avevano individuato l'urgenza di concludere le operazioni di verifica quando in data 4/12/2008 il superiore aveva disposto la conclusione della verifica, attesa l'imminenza del termine di prescrizione per l'accertamento dell'annualità in contestazione.

Nel merito contesta quanto affermato dall'ufficio, ribadendo la natura di erogazione liberale, non derivante da attività commerciale e quindi non soggette a tributo e contestando tutti i rilievi.

Alla luce di quanto sopra chiede in primo luogo la reiezione dell'appello con conferma integrale della sentenza, e in via subordinata di determinare i ricavi per tale anno in Euro 242.620,00, applicando il regime semplificato di cui alla L. 298/91.

#### DIRITTO

L'appello dell'ufficio non è meritevole di accoglimento e pertanto deve essere integralmente confermata la sentenza di 1° grado.

Al fine di esplicitare l'iter logico-giuridico che ha consentito di pervenire all'esito di cui sopra la Commissione rileva che il comma 7 dell'art. 12 della L. 212/2000 prescrive che, nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare, entro 60 giorni, osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di detto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

La giurisprudenza in materia, piuttosto oscillante, ha trovato recentemente avallo da una sentenza della Corte di Cassazione ( 18906/2011), secondo la quale la disposizione dello Statuto del contribuente concede al contribuente un termine per comunicare osservazioni e richieste, al fine di garantire la possibilità di interagire con l'Amministrazione Finanziaria, prima che essa pervenga all'emissione dell'avviso di accertamento.

In tal senso il mancato rispetto del termine, sacrificando un diritto riconosciuto dalla legge al contribuente, non può che comportare l'illegittimità dell'accertamento, senza bisogno di alcuna specifica previsione in proposito.

Tali formalità procedurali sono quindi dettate dalla legge a garanzia e salvaguardia del diritto di difesa in contraddittorio.

E' consentita la deroga a questo fondamentale principio, ma solo per casi di motivata urgenza, ed è questo il punto centrale della controversia all'esame di questa Commissione.

Nel caso in esame il PVC della GDF è stato redatto il 18/12/2008 e l'avviso di accertamento notificato il 28/12/2008, solamente dopo 10 giorni.

Nell'avviso di accertamento e nell'appello l'ufficio indica nella gravità dei rilievi, nell'entità dell'evasione, nelle gravi irregolarità nella tenuta della documentazione contabile, nell'esistenza di una fattispecie penalmente rilevante e nella mancata collaborazione della società le motivazioni secondo le quali si può derogare alle disposizioni dell'art. 12 della L. 212/2000, ma, come risulta dalla documentazione allegata, già in data 9/6/2008 la GDF aveva terminato i controlli formali di coerenza interna ed esterna, e pertanto la verifica avrebbe potuto essere chiusa in tempi tali da consentire all'ufficio l'emissione dell'avviso di accertamento nei termini di legge.

Gli agenti verificatori, nel caso, avevano individuato l'urgenza di concludere le operazioni di verifica nel dicembre 2008, ma l'incombente decadenza non può certo, come risulta dalla giurisprudenza unanime, essere considerato come motivo di urgenza.

La stessa GDF aveva raccomandato, con circ. 250400 del 17/8/2000 che le visite ispettive, per i periodi d'imposta in decadenza si concludano con almeno 4 mesi di anticipo sui termini legali.

Le considerazioni di cui sopra assorbono le questioni di merito, nella quali la Commissione non entra.

Alla luce di quanto sopra l'appello è da rigettare, per nullità dell'avviso di accertamento per violazione del diritto di difesa del contribuente.

Considerando l'estrema complessità della vicenda, che ha prodotto giurisprudenza discorde, per quanto riguarda le spese di giudizio, le medesime sono da compensare, ex art. 15 DLGS 546/92.

### **PQM**

La Commissione rigetta l'appello dell'ufficio e conferma la sentenza di 1° grado. Spese compensate

Genova 11/3/2013

IL GIUDICE RELATORE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent loop on the left side and a long horizontal stroke at the bottom.

**2. Sentenza 53/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini**

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – sintetico – contraddittorio – memorie e documenti prodotti dal contribuente - accertamento – motivazione della pretesa – valutazione delle allegazioni del contribuente nella fase del contraddittorio – assenza – accertamento - illegittimità**

Massima:

*In tema di accertamento “sintetico”, è nullo, per vizio di motivazione, l’atto impositivo che non abbia esposto le ragioni per le quali l’Ufficio ha disatteso le deduzioni ed i documenti offerti dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo.*



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE**  
**DI GENOVA**

**SEZIONE 1**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>SOAVE</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>VENTURINI</b>	<b>MARIO CARLO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CATTANEO</b>	<b>ALBERTO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 471/11  
depositato il 10/03/2011

- avverso la sentenza n. 14/3/10  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA  
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

**controparte:**  
VISENTIN FEDERICO  
VIA DELFINO 9 6 17047 QUILIANO SV

**difeso da:**  
PINO CARLO PICCARDO LUISA  
VIA MISTRANGELO 7/4 17100 SAVONA SV

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO

- sull'appello n. 472/11  
depositato il 10/03/2011

- avverso la sentenza n. 13/3/10  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA  
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

**controparte:**  
VISENTIN FEDERICO  
VIA DELFINO 9 6 17047 QUILIANO SV

**difeso da:**

**SEZIONE**

**N° 1**

**REG.GENERALE**

**N° 471/11 (riunificato)**

**UDIENZA DEL**

**11/03/2013**

**ore 09:30**

**SENTENZA**

**N°**

53

**PRONUNCIATA IL:**

11/3/2013

**DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL**

- 7 MAG. 2013 -

**Il Segretario**

*Albani*



(segue)

CARLO PINO PICCARDO LUISA  
VIA MISTRANGELO 7/4 17100 SAVONA SV

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4P0101015492008

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 471/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

11/03/2013 ore 09:30



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 471/11 riun.

UDIENZA DEL

11/03/2013 ore 09:3

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'ufficio emette per le annualità 2002 e 2003 avviso di accertamento nei confronti del contribuente ai sensi dell'art. 38 DPR 600/73; la procedura viene avviata successivamente alle risposte formulate dal contribuente in sedi di questionario sottopostogli per acquisire dati ed elementi di capacità contributiva.

Il Contribuente presenta ricorso per ciascuna annualità presso la CTP di Savona, lamentando carenze formali e soprattutto di motivazione, nonché la mancata considerazione di fonti di reddito che avrebbero ampiamente giustificato il tenore di vita della famiglia, fonti per le quali produce documentazione che afferma attestare la disponibilità di consistenti somme a seguito di concessione di linee di credito e di distribuzione di dividendi societari.

L'Ufficio si costituisce e contesta tali assunti, rilevando che il reddito imponibile dichiarato è pari € 11.889,00 per l'anno 2002, e di € 5722,00 per l'anno 2003, a fronte della presenza di una famiglia comprendente coniuge e figlia, di una imbarcazione da diporto, una autovettura, una abitazione condotta in locazione al costo mensile di € 723,00, premi assicurativi per 986,00 € annui.

La CTP con sent. 13 e 14/3/2010 accoglie il ricorso, sul presupposto che il contribuente già in sede di contraddittorio abbia sufficientemente documentato le proprie reali disponibilità, documentazione dunque immotivatamente non tenuta in considerazione in sede di emissione dell'accertamento.

L'Ufficio presenta successivamente appello (RGA 471 e 472/11, che vanno riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva), evidenziando:

>> che al giudice non è consentito di sminuire la portata probatoria delle presunzioni legali costituite dai fattori indice di spesa previsti dalla legge;

>> che le fonti di reddito offerte in valutazione non sono attendibili, atteso:

1. Che i dividendi che sarebbero stati percepiti dalla soc. di famiglia NIKEM non trovano corrispondenza nella contabilità della stessa, costantemente in perdita nel 2002 e 2003;

2. Che comunque gli stessi e le linee di credito sarebbero stati sostanzialmente assorbiti da finanziamenti alla soc. di famiglia BELAR srl, fatto che comunque di per sé costituisce presunzione ai fini della determinazione reddituale.

Il contribuente si costituisce, insiste come in primo grado in particolare quanto alla carenza di motivazione dell'atto opposto. Eccepisce inoltre che la questione relativa al finanziamento della Belar srl è nuova rispetto al primo grado, e quindi inammissibile; eccepisce che contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio la distribuzione dei dividendi da parte della soc. Nikem risulta in contabilità, e precisamente dalla dichiarazione 770 (agli atti in copia), trattandosi di distribuzione di utili pregressi cui non osta la situazione di perdita della società.

Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti insistono come in atti.

In particolare l'Ufficio afferma che non corrisponde al vero che vero che i documenti prodotti non sono stati tenuti in considerazione in sede di emissione dell'accertamento. Solo non sono stati ritenuti sufficienti per provare la disponibilità di redditi. Evidenzia che i finanziamenti sono stati percepiti nell'anno precedente (2001) e non sono elevati. Quanto ai dividendi distribuiti da Nikem, pari a circa 84,000 euro per ciascun socio, evidenzia la stranezza del fatto in sé, atteso che la società era in perdita. Comunque essi non sono sufficienti nemmeno per giustificare i finanziamenti fatti alla BELAR, tutti superiori ai 100.000,00 euri. Infine il credito di circa 33.000,00 euri è stato conferito nel 2001, quindi non è rilevante per il reddito 2002-3.



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 471/11 riun.

UDIENZA DEL

11/03/2013 ore 09:3

In particolare parte privata evidenzia che la questione va precisata e discussa nei corretti termini. Spiega che l'accertamento è stato svolto nei confronti di due fratelli. Si è aperto preventivamente un contraddittorio, che all'epoca non era nemmeno obbligatorio. E' stata prodotta memoria illustrativa da parte della famiglia, che è molto unita. L'Ufficio si era riservato di esaminare il tutto, ma poi ha emesso l'avviso di accertamento, il quale peraltro non cita nemmeno né la memoria, né i documenti offerti, né il contraddittorio che si è sviluppato. Rileva che la CTP non ha esaminato in dettaglio le prove offerte, perché verosimilmente ha ritenuto che la sola mancanza di riferimenti al contraddittorio e alle produzioni è sufficiente per configurare carenza di motivazione dell'avviso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti, è dell'avviso che l'appello debba essere rigettato.

Come correttamente affermato da parte privata, la questione va correttamente inquadrata, anche alla luce della sinteticità della prima sentenza, che va altrettanto correttamente interpretata.

Le argomentazioni poste a base del ricorso introduttivo possono essere ricondotte a due filoni: la carenza di motivazione dell'avviso e la validità della pretesa dell'Ufficio in rapporto alle prove offerte dal contribuente. Potenzialmente, il giudizio favorevole al contribuente sul primo punto renderebbe impossibile il passaggio alla discussione del secondo, che resterebbe assorbito.

I primi giudici sembrano apprezzare la tesi della carenza di motivazione, atteso che affermano che non sono state considerate la memoria e le prove offerte dal contribuente in sede di contraddittorio preliminare, che sono ritenute potenzialmente rilevanti.

L'appello dell'Ufficio fonda soprattutto sulla erronea valutazione –da parte dei primi giudici- della rilevanza delle prove di parte ; quanto alla carenza di motivazione dell'avviso, questione preliminare sostenuta da parte privata in ricorso introduttivo e in memorie di costituzione in appello, l'Ufficio afferma che l'eccezione è priva di rilievo e non poteva essere favorevolmente valutata dalla CTP, atteso che in realtà se ne è tenuto conto prima di emettere l'avviso, ma che in esso non se ne dà conto perché le prove offerte erano non idonee ad inferire rispetto agli elementi indice. La Commissione osserva, sul punto, che in realtà l'affermazione dell'Ufficio sul fatto che della documentazione si è tenuto conto, ma non se ne è dato atto perché ritenuta non probante, da sola vale ad evidenziare l'illiceità del comportamento dell'Ufficio stesso:

>> l'accertamento basato sul redditometro fa parte degli accertamenti cosiddetti "standardizzati", come gli studi di settore, e il risultato dello standard, dato dal redditometro, deve essere corretto nel corso del contraddittorio, in modo da fotografare la reale e specifica situazione del contribuente. Tale procedura standardizzata costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare con il contribuente, esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano stati disattesi (v., in tal senso, Cass. Sez. 5, *Sentenza n. 13289 del 2011 - Sez. U, Sentenza n. 26636 del 2009*);



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 471/11 riun.

UDIENZA DEL

11/03/2013 ore 09:3

>> la motivazione dell'atto di accertamento, nella fattispecie, non poteva dunque esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento dagli indici, ma doveva essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali erano state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, in quanto era da questo più complesso quadro che potevano emergere la gravità, la precisione e la concordanza attribuibili alla presunzione basata sui parametri, e la giustificabilità di un onere della prova contraria (Cass., Sez. 5, *Sentenza n. 4166 del 20 febb.2013*).

>> Letto l'avviso di accertamento (in particolare pag. 3 -motivazioni-) si constata che effettivamente non si dà atto della esistenza (e men che meno della valutazione) né della memoria preliminare, né del tenore delle prove offerte, né del motivo per cui sono ritenute inidonee; la Commissione è dunque dell'avviso che l'appello dell'Ufficio non sia fondato e che la prima sentenza vada confermata. Le restanti questioni di merito restano assorbite; in tal senso non può nemmeno essere accolta l'eccezione formulata dall'Ufficio sul fatto che la CTP ha svuotato di contenuto e disatteso i fattori indice di spesa e le risultanze conseguenti, atteso che la CTP ha esaminato la memoria e le dettagliate prove offerte -potenzialmente rilevanti per la determinazione del reddito- per giungere alla conclusione che non se ne era tenuto conto in sede di motivazione. Quanto alle spese, l'oggettiva controvertibilità della questione e la recente evoluzione giurisprudenziale in merito, costituiscono giusto motivo per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e conferma le sentenze di primo grado. Spese compensate.

Così deciso in Genova l'11 marzo 2013

L'estensore

Il Presidente

**3. Sentenza 62/1/2013 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo**

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO IMPOSTE - Iva.**

Massima:

*Le disposizioni previste dall'art. 12, 7° comma, dello Statuto del contribuente, in forza delle quali non può essere emesso l'avviso di accertamento prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, devono essere osservate anche nell'ipotesi in cui l'operato dell'Agenzia consista in un mero controllo documentale mirato nei confronti del contribuente, senza che lo stesso sia stato sottoposto ad attività di verifica. In difetto dell'osservanza del termine previsto dalla norma, l'avviso di accertamento emesso è affetto da nullità.*